

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1333-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE COLELLA)

Comunicata alla Presidenza il 23 marzo 1981

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° marzo 1981*

*(V. Stampato n. 2037)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**e col Ministro delle Finanze**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 marzo 1981*

ONOREVOLI SENATORI. — 1. *Premessa metodologica.* — Il rapporto documentale tra i disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 1981 è stato oggetto di una sostanziale riconsiderazione da parte del Governo, e ciò al fine di ovviare alle obiettive difficoltà cui aveva dato luogo il metodo adottato in precedenza.

Va infatti rammentato che la connessione tra i due poli normativi era stata inizialmente concepita in maniera tale che il bilancio di previsione presentato al Parlamento percepisse già tutti gli effetti finanziari delle proposte normative contenute nel disegno di legge finanziaria.

Questo fatto comportava tre ordini di conseguenze negative: in primo luogo una scarsa intellegibilità dell'ambito complessivo della manovra proposta e cioè dell'ammontare quantitativo e qualitativo della « correzione di rotta »; in secondo luogo risultava ardua la comprensione delle modifiche che volta per volta, e nelle varie sedi del procedimento legislativo, si venivano ad apportare al quadro complessivo: gli emendamenti soppressivi al disegno di legge finanziaria erano infatti ripristinatori di tendenze dichiarate indesiderabili ma di cui non si conosceva la reale incidenza; d'altra parte l'effetto delle modifiche andava commisurato alle modifiche già proposte; in terzo luogo l'approvazione dell'esercizio provvisorio, stante il metodo di presentazione adottato dal complesso dei due documenti, dava adito a naturali perplessità circa la correttezza di inserire (come si è fatto per il 1980) nella legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio una serie di determinazioni che la legge di contabilità demanda esplicitamente alla legge finanziaria nel caso che la predetta legge non sia stata approvata in precedenza.

La situazione nel 1979 era infatti tale che, essendo necessario autorizzare l'esercizio provvisorio a causa della imminenza del termine del 31 dicembre, occorreva depurare il

bilancio presentato da tutte quelle modifiche, conseguenti alle proposte contenute dal disegno di legge finanziaria non ancora approvato, che avrebbero appunto costituito, in contrasto con quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, una innovazione all'assetto legislativo effettivamente vigente, sotto la forma appunto delle nuove entrate e nuove spese.

Occorreva inoltre risolvere tre questioni: se era possibile determinare in quella sede un limite massimo di ricorso al mercato (peraltro provvisorio); se era possibile determinare l'ammontare dei fondi speciali (ed in quale misura); se era possibile rimodulare le *tranches* delle leggi pluriennali di spesa. Si trattava in tutti e tre i casi di determinazioni specificamente demandate dalla legge di contabilità alla legge finanziaria.

Le ragioni di opportunità che militavano a favore di un inserimento di tali disposizioni nella legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio erano due: per quanto concerne le leggi pluriennali di spesa, l'operazione di depurazione avrebbe significato non poter iscrivere nulla nei rispettivi capitoli del bilancio, bloccando in maniera completa, ed ancor di più di quanto già non accada con l'esercizio provvisorio, tutta l'attività amministrativa a valere su queste leggi di spesa; per quanto concerne i fondi speciali, la medesima operazione avrebbe significato non poter iscrivere nulla nei rispettivi capitoli del bilancio, bloccando in maniera completa, ed ancor di più di quanto già non accada con l'esercizio provvisorio, tutta l'attività amministrativa a valere su queste leggi di spesa; in definitiva ciò avrebbe significato autorizzare un bilancio privo di tali fondi, bloccando completamente l'attività legislativa del Parlamento in materia di spesa.

La questione del limite massimo di ricorso al mercato era ancora dubbia in quanto la funzione di tale limite nel complesso sistema

della legge n. 468 del 1978 era (ed è) oggetto di diverse interpretazioni.

La soluzione dei problemi fu data in modo pragmatico e, se pure accompagnata da una serie di perplessità e discordanze, si votò una legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio in cui si stabilivano contestualmente, ed in via provvisoria, quei tre elementi che si sono prima illustrati.

Le difficoltà tecniche, interpretative e di ricostruzione complessiva del sistema legge finanziaria-bilancio così impostato fecero emergere già in sede parlamentare la richiesta di soluzioni che rendessero più funzionale il rapporto tra i due strumenti normativi.

Il metodo di presentazione adottato quest'anno tende ad ovviare agli inconvenienti descritti, ed infatti: in primo luogo il bilancio viene presentato secondo la legislazione invariata e cioè, pur scontando gli adeguamenti possibili discrezionalmente all'interno dello stesso bilancio (adeguamento al fabbisogno e leggi che demandano alla legge di bilancio la determinazione degli stanziamenti), gli effetti finanziari derivanti dalle proposte contenute nel disegno di legge finanziaria non vengono già recepiti in bilancio. Di essi viene data una descrizione molto sommaria nella relazione previsionale e programmatica.

Va precisato che il sistema per quanto riguarda i fondi speciali è articolato nella seguente maniera: i fondi sono stati sdoppiati, nel senso che nel disegno di legge di bilancio figurano le proiezioni per il 1981 delle singole voci dei fondi speciali approvati con la legge finanziaria per il 1980 e relativi ai provvedimenti in corso di formazione avanti alle Camere; si tratta quindi di effetti finanziari già previsti, ed anche approvati, con il bilancio pluriennale 1980-1982. Si è proceduto, ove necessario, ad integrare il nuovo ultimo anno, e cioè il 1983. Una ulteriore novità, va sottolineato, è la presentazione della proiezione delle singole voci dei fondi speciali. Andrebbe auspicato che tale disaggregazione, piuttosto di essere contenuta solo nella relazione al disegno di legge, fosse trasfusa — nei limiti della approvazione parlamentare — nella Nota di variazioni che andrà ad incorporare in bi-

lancio i riflessi finanziari delle norme approvate con la legge finanziaria, così come è già stato auspicato alla Camera durante la discussione generale della finanziaria da parte del relatore.

Vi sono quindi i nuovi fondi speciali, e cioè le nuove proposte di spesa, che partono dal 1981, e che risultano nel disegno di legge finanziaria: si tratta in questo caso del nuovo programma e non dei riflessi finanziari di quello approvato nell'anno precedente e che non si è tradotto alla data del 30 settembre in apposita disciplina legislativa (nel qual caso si sarebbero trovati i medesimi ammontari nei singoli capitoli di spesa).

Per quanto riguarda le leggi pluriennali di spesa si è accolta la soluzione per cui gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio sono quelli già considerati ai fini della costruzione del bilancio pluriennale 1980-1982, e cioè quelle determinazioni assunte dalla legge finanziaria per il 1980 in relazione alle *tranches* previste per il 1981. Nel disegno di legge finanziaria compaiono invece le rimodulazioni proposte rispetto al piano approvato per il 1980.

Ed ancora, per quanto concerne il limite massimo di ricorso al mercato finanziario, in bilancio viene iscritto un saldo contabile « ricorso al mercato » che deriva dalla contrapposizione della parte di entrate e di spesa; nel disegno di legge finanziaria compare invece la esatta determinazione del saldo previsto dalla legge di contabilità, e ciò nei limiti della proposta di manovra che viene contestualmente proposta.

Il metodo seguito quest'anno dal Governo per raccordare i due disegni di legge sembra corretto proprio perchè consente in linea teorica: in primo luogo, di enucleare a tutto tondo l'ambito della manovra; in secondo luogo, di autorizzare l'esercizio provvisorio senza ricorrere alla formula assolutamente eterodossa adottata per il 1980; in terzo luogo di razionalizzare — attraverso lo sdoppiamento dei fondi speciali — i rapporti tra programma impostato in precedenza, che trova sostegno nelle disposizioni della legge finanziaria per il 1980, e nuovo program-

ma che si propone d'impostare: si tratta di un tentativo per evitare di coprire nuove spese sulla base dei fondi speciali contenuti in un disegno di legge di bilancio non ancora approvato. Se questa nuova impostazione andrà a regime, solo al momento dell'approvazione della nuova legge finanziaria dovrebbe essere possibile l'utilizzo degli accantonamenti di fondo speciale da essi disposti. Si tratta, è evidente, di una linea di tendenza che occorre approfondire ai fini di una produzione legislativa di spesa effettivamente coerente e programmata.

Per quanto riguarda la legge finanziaria, un tema ancora non perfettamente definito è quello della distribuzione del carico normativo al suo interno: occorre affermare la necessità di ripartire la manovra tra disposizioni che entrano in vigore con la legge finanziaria e programmi impostati nei fondi speciali commisurando contemporaneamente il carattere d'urgenza rappresentato dalla correzione degli andamenti indesiderati assunti dai flussi di entrata e di spesa, e la organicità di valutazione che consegue il singolo procedimento di entrata o di spesa. In relazione a questi criteri si giudicherà quindi la opportunità di inserire un aspetto della manovra tra i provvedimenti urgenti e quindi la normativa entrerà in vigore con la legge finanziaria (rappresentandone il contenuto immediato di manovra), o tra i provvedimenti aventi carattere di minore urgenza e di più ampio respiro, e quindi si precostituirà nel fondo speciale l'accantonamento finanziario idoneo alla copertura delle spese previste, rappresentando in questo caso la legge finanziaria la sede di impostazione di programmi organici.

2. *Bilancio pluriennale, fondi speciali e metodologia di copertura.* — Il dibattito teorico e politico sul sistema della legge n. 468, del 1978, ha posto in evidenza con chiarezza che, se la legge finanziaria costituisce la cerniera annuale tra l'impostazione in atto dei conti pubblici e quella desiderata, il parametro di medio periodo sul quale verificare il significato della manovra della legge finanziaria risulta costituito dal bilancio pluriennale programmatico (articolo 4 della legge

n. 468). Questa impostazione era già stata avvertita con molta precisione nel corso della discussione parlamentare della legge n. 468: le considerazioni svolte dal Governo, nella relazione che accompagna il disegno di legge di bilancio, intese a dimostrare che, in sostanza, la manovra programmatica si esaurisce totalmente nelle modifiche proposte con il disegno di legge finanziaria e che, pertanto, al termine del processo di bilancio, a legge finanziaria approvata, non vi sarebbe più necessità di una distinta sezione programmatica per il bilancio pluriennale, anche se comprensibili nelle motivazioni contingenti, non appaiono condivisibili sul piano sistematico: nella riforma, il bilancio pluriennale programmatico costituisce l'elemento riassuntivo che dà coerenza e significato alle scelte annuali organizzate nella legge finanziaria a partire dalle determinazioni relative al limite massimo di ricorso al mercato finanziario, ai fondi speciali e alle quote annuali delle leggi pluriennali di spesa.

Non vi è dubbio che per costruire un bilancio pluriennale « programmatico » attendibile è necessario disporre già di un supporto di programmazione reale, globale e settoriale, nel quale si dia conto delle grandezze che sottostanno ai flussi finanziari prospettati in bilancio. Non vi è dubbio quindi che esistono difficoltà reali a costruire una sezione programmatica per il bilancio pluriennale in assenza di un documento ben definito di programmazione triennale delle grandezze fisiche, perlomeno per la parte relativa all'intervento statale, diretto e indiretto (trasferimenti).

Peraltro senza prendere posizione a favore di una concezione puramente finanziaria della programmazione, a nostro giudizio, pur in assenza di un documento formale di programmazione approvato dal Governo e dal Parlamento (del tipo del « piano La Malfa »), è possibile ed auspicabile, sul piano tecnico, perlomeno tentare di costruire una sezione programmatica del bilancio pluriennale che, fondandosi sulle stesse ipotesi macroeconomiche utilizzate per la costruzione del bilancio pluriennale a legislazione vigente, renda esplicite, sul piano finanziario, le ripercussioni della parte pro-

grammatica di manovra di bilancio che si coagula intorno alle decisioni relative ai fondi speciali e alle quote annuali delle leggi pluriennali di spesa.

Si tratta in sostanza di cercare di definire per il triennio, sulla base di ipotesi macroeconomiche ben esplicitate, perlomeno gli indirizzi programmatici relativi alla modulazione o al rifinanziamento di leggi pluriennali di spesa e agli spazi assegnabili alla nuova legislazione di spesa. Il problema acquista un suo rilievo specifico a fronte del sistema di copertura previsto dall'articolo 4, ottavo comma, della legge n. 468.

Al riguardo il dibattito tecnico sul tema, largamente sviluppatosi anche in seno al Comitato misto di studio, nonchè presso la Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio, ha posto in evidenza il significato cruciale, ai fini della decisione di bilancio, che vengono ad assumere le determinazioni sui fondi speciali, sulle quote annuali delle leggi di spesa pluriennale e sul limite massimo di ricorso al mercato.

Tutto il discorso sulla disaggregazione triennale delle voci dei fondi speciali e, quindi, sullo sdoppiamento della decisione sugli stessi (proiezione delle decisioni già prese: bilancio a legislazione vigente; nuove decisioni di spesa: legge finanziaria), assume una sua validità tecnica solo se la proiezione dei fondi speciali viene rapportata ad una ipotesi di bilancio pluriennale programmatico nel quale si dia conto della cornice finanziaria entro la quale il Governo intende muoversi nel successivo triennio. Ed in questa cornice si dia distinta dimostrazione della evoluzione prevista dei saldi sulla base della normativa sostanziale in vigore (di entrata e di spesa) e degli obiettivi programmatici che nel triennio si intendono raggiungere e nel cui quadro è necessario collocare lo spazio per la nuova legislazione di spesa.

In sostanza rispetto alla situazione in atto prima dell'entrata in vigore della legge n. 468, nella quale non veniva messa in discussione la libertà delle assemblee legislative di preconstituire con l'approvazione del bilancio, all'interno di un determinato equilibrio annuale, spazi finanziari da destinare a co-

pertura, nell'anno, della nuova legislazione di spesa, la vera novità ci sembra costituita proprio dal fatto che con la tecnica del bilancio pluriennale la coerenza di questa decisione annuale deve essere collocata in un sistema triennale di saldi, che naturalmente saranno attualizzati ed adeguati ogni anno. Se non si cerca, ogni anno, di verificare la coerenza triennale della decisione sui fondi speciali, nell'ambito del sistema di saldi prospettato col bilancio pluriennale, si ricade in sostanza nella situazione precedente il nuovo sistema, mancando ogni parametro pluriennale per valutare il senso e la compatibilità, sul piano della finanza pubblica generale, delle decisioni annuali.

Tale ultima considerazione, riferita alla finanza del settore pubblico allargato, risulta testualmente suffragata dal fatto che l'articolo 4 stabilisce che il bilancio pluriennale fissa il limite massimo dell'eventuale saldo netto da finanziarie per ciascuno degli anni considerati, tenuto conto degli impegni relativi appunto al settore pubblico allargato.

Pertanto se si costruisce il pluriennale programmatico facendolo coincidere, a decisione del bilancio avvenuta, con la manovra annuale sui nuovi fondi speciali e sulle quote delle leggi di spesa pluriennale, si opera in modo concettualmente opposto alla logica del sistema: si deduce la proiezione triennale dalla decisione annuale, mentre invece occorrerebbe impostare la manovra annuale partendo dalla cornice triennale già votata l'anno precedente; la legge finanziaria deve essere utilizzata proprio per introdurre quelle modifiche ed integrazioni e quegli aggiustamenti che, tenuto conto della evoluzione degli aggregati economici, consentano di rimanere nell'ambito della cornice stabilita col pluriennale programmatico, opportunamente adeguata ogni anno.

Al riguardo ci sembra che, pur in assenza di un piano triennale relativo alle grandezze fisiche, si possa cercare di costruire una cornice finanziaria programmatica, soprattutto in funzione del problema della copertura delle leggi di spesa di investimento e della manovra sulle quote delle leggi pluriennali già in vigore.

Da qui a nostro avviso l'utilità, più volte sottolineata nei lavori del comitato di studio sulla legge n. 468, di una proiezione disaggregata triennale dell'impegno finanziario che si intende attribuire alle finalizzazioni di spesa indicate nei fondi speciali.

Se si affina questa metodologia a mio avviso si valorizza la decisione delle assemblee legislative sulle nuove finalizzazioni di spesa che vanno a comporre l'elenco allegato ai fondi speciali quantificati con la legge finanziaria. Si tratta cioè di attribuire veramente ai fondi speciali il carattere di fondi di programma, perfettamente integrati negli equilibri triennali derivati. Questo spazio, di cui si sconta la presumibile proiezione triennale, potrà essere rivisto ogni anno alla luce della effettiva evoluzione della legislazione di spesa; al suo interno potranno, nel corso dell'attività legislativa, operarsi modifiche nelle finalizzazioni e nelle priorità sulla base di alcuni ben fermi criteri operativi: a) non utilizzare spazi precostituiti a copertura di spesa in conto capitale per spese di parte corrente; b) nella sostituzione di una ad un'altra verificare che esse abbiano un profilo di sviluppo triennale sostanzialmente analogo; c) consentire variazioni nelle finalizzazioni soltanto nel corso dello stesso anno finanziario nel quale le voci furono inserite nei fondi speciali.

Si tratta di orientamenti già in parte avvertiti nella azione consultiva della Commissione bilancio ma che ritengo opportuno richiamare in modo espresso proprio al fine di consentire che su di essi si consolidi una prassi parlamentare costante.

Per quanto riguarda poi in particolare il problema della copertura delle spese disposte con la legge finanziaria mi piace ricordare che la recente requisitoria del procuratore generale della Corte dei conti nel giudizio sul rendiconto dello Stato per il 1979 ha largamente confermato la giustezza di una serie di indicazioni interpretative avanzate in primo luogo della Commissione bilancio del Senato nel corso della discussione delle leggi finanziarie per il 1979 e il 1980.

In particolare il Procuratore generale osserva che « alla eventuale statuizione di nuove e maggiori spese disposte dalla legge fi-

nanziaria debba corrispondere l'indicazione dei mezzi per farvi fronte; ciò anche attraverso la sola valutazione di compatibilità globale espressa attraverso la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario, dato questo che, a sua volta, presuppone l'individuazione del saldo netto da finanziare e, quindi, del volume delle entrate previste ».

Al riguardo aggiungerei che tale valutazione delle compatibilità globali, e quindi dei limiti del ricorso al mercato ammissibile, devono essere precedute da una analisi puntuale delle singole norme della legge finanziaria che producono oneri nuovi o maggiori e da una corrispettiva valutazione e quantificazione, nell'anno e nel triennio, di tali oneri.

Nella stessa requisitoria si conviene anche sulla diversa qualità dei mezzi di copertura per le nuove o maggiori spese disposte dalla legge finanziaria, di parte corrente e per quelle di parte capitale. « Le prime — anche per il principio espresso, sia pure in diversa prospettiva, dal citato articolo 4, ottavo comma —, possono ritenersi coperte dall'indicazione del livello massimo di ricorso al mercato. Non ugualmente invece per le nuove e maggiori spese correnti: sia che esse derivino da modifiche ed integrazioni di pregresse disposizioni legislative, sia che si tratti di previsioni del tutto nuove, la loro copertura finanziaria deve ricercarsi solo nel miglioramento della previsione per i primi due titoli dell'entrata o nella diminuzione di altre spese, ugualmente di parte corrente ».

Anche per quanto riguarda la costruzione dei fondi speciali nella requisitoria citata si rinviene un orientamento del tutto conforme alle indicazioni già emerse in sede di comitato di studio. Infatti, secondo il Procuratore generale, « a non diversa logica dovrebbe obbedire quella particolare forma di copertura attuata attraverso i fondi speciali poichè, anche se la loro natura è tipicamente programmatoria, essi, che si distinguono a seconda della loro destinazione a spese correnti ovvero a spese in conto capitale, concorrono alla determinazione dei

saldi e del conseguente livello massimo di indebitamento ».

Le considerazioni citate, mi pare, si sposino perfettamente con la tesi, prima sviluppata, della necessità di una proiezione triennale delle voci dei fondi speciali.

Infine un'ultima notazione sul valore da attribuire al livello massimo del ricorso al mercato. Ove la copertura sia garantita mediante il richiamo ai fondi speciali non sorgono problemi. Nell'ambito del volume globale dei fondi, abbiamo già visto che, sulla base di certi criteri, sono possibili cancellazioni parziali o totali nel programma di spesa indicato ad apertura d'anno. Naturalmente è possibile coprire spese nuove con risorse reali provenienti da un aumento della previsione dell'entrata o da entrate nuove o da riduzioni o cancellazioni precedenti autorizzazioni di spesa. Resterà invece fermo ed invalicabile per tutto l'anno il limite massimo di ricorso al mercato ad impedire ulteriori spostamenti: ciò rappresenta la condizione indispensabile per riconoscere « l'indubbia validità tecnico-giuridica dello strumento programmatico attuato con la legge contabile ».

Ciò fornisce un'ulteriore conferma della giustezza della linea adottata dal Senato in occasione della discussione della legge di assestamento per il 1980, linea che escluse in modo rigoroso la possibilità di modificare in aumento il livello del ricorso al mercato con questo documento contabile di puro assestamento dei conti approvati ad apertura d'anno.

Un'ultima notazione sulla copertura della legge finanziaria: fermo restando la validità dell'indicazione del limite come elemento di valutazione delle compatibilità globali, non può non rilevarsi che, in ordine alle modalità tecniche di redazione delle clausole di copertura, il testo trasmesso dalla Camera sembra rimettere in discussione la soluzione tecnica che la stessa Camera aveva adottato lo scorso anno, ritenendo di dover correggere l'impostazione del Senato. Si tratta di un dettaglio tecnico che non mette in discussione la validità sostanziale del limite di ricorso al mercato come elemento di chiusura del sistema di copertura: intendiamo

riferirci alle spese che per la copertura attingono ad accantonamenti dei fondi speciali determinati con la stessa legge finanziaria. Il Senato, in occasione della prima lettura della legge finanziaria 1980, propose la soluzione di una norma finale riassuntiva che richiamava specificamente le voci dei fondi speciali utilizzati a copertura di norme di spesa inserite nella stessa legge finanziaria. La Camera dei deputati ritenne di dover modificare questa impostazione, facendosi rilevare, nel dibattito presso l'altro ramo del Parlamento, che si trattava di una inutile duplicazione di norme in quanto il solo limite di ricorso al mercato risultava comprensivo della copertura di tutte le spese non fronteggiabili con le entrate dei primi tre titoli. Stranamente quest'anno la Camera sembra ritornare parzialmente sulle sue posizioni riproponendo alcune norme (articoli 12 e 23) nelle quali la copertura viene rinvenuta attraverso un riferimento diretto ai fondi speciali (di parte corrente e capitale) per il 1981, fondi speciali che una stessa norma del disegno di legge finanziaria (articoli 42-43) si incarica di quantificare per la parte incrementale.

Richiamiamo questo problema non per porre in modo formale la questione di una modifica della legge finanziaria in quanto la sostanza della copertura ci sembra assicurata, anche con riferimento alle nuove e maggiori spese di parte corrente. Si tratta di una questione di pura tecnica legislativa sulla quale sarebbe opportuno, con la prossima legge finanziaria, addivenire ad una soluzione omogenea e convincente.

Ancora una notazione di carattere metodologico sul problema della tecnica di copertura delle leggi di spesa pluriennale. Al riguardo voglio richiamarmi ad alcune specifiche notazioni contenute nel documento di lavoro preparato dagli uffici per il Comitato di studio. Tra le altre cose si pone in evidenza la necessità di studiare una formulazione radicalmente diversa delle clausole di copertura delle leggi di spesa pluriennale. Si tratta cioè di passare da norme che in sostanza, nella migliore delle ipotesi, formalizzano il rinvio all'equilibrio del bilancio in corso ad una nuova tipologia, da organizzare eventualmente anche sulla base

di rinvii ad allegati statistici alle leggi, nella quale si dia puntuale dimostrazione dello sviluppo triennale previsto per gli oneri sulla base delle norme sostanziali che si intendono introdurre. In sostanza occorre fare uno sforzo tecnico per superare formulazioni di copertura di ordine puramente formale e contabile, per dare alle clausole di copertura il significato di una reale esplicitazione, sulla base di attendibili analisi finanziarie, dell'impegno che le assemblee legislative pongono a carico del bilancio e quindi della collettività. Da questo punto di vista deve essere valutata con favore l'istituzione della Commissione tecnica per la spesa pubblica di cui all'articolo 32, soprattutto per la parte in cui si stabilisce che la Commissione è tenuta a fornire al Parlamento le notizie e i documenti che le competenti Commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

Simmetricamente, mi piace qui riprendere un'indicazione operativa già avanzata dal Presidente della Commissione bilancio e da alcuni membri autorevoli quali i senatori Stammati, Carollo e Bollini. Se si vuole dialogare efficacemente con la istituenda Commissione appare necessario proseguire in quella linea di rafforzamento tecnico-strutturale degli apparati di supporto del Parlamento e in particolare della Commissione bilancio. Al riguardo rinvio alle importanti considerazioni svolte in questo senso dal presidente della Commissione stessa, senatore De Vito, in occasione della discussione del bilancio interno del Senato per il 1980, considerazioni che mi piace qui richiamare e alle quali credo occorra dare un seguito operativo.

Infine mi sia ancora consentito un'osservazione di ordine generale. Non vi è dubbio che attraverso le relazioni trimestrali sulla gestione di cassa del bilancio e della tesoreria la quantità e la qualità dei dati a disposizione del Parlamento sulla struttura e sulla composizione dei flussi della finanza pubblica sono sostanzialmente migliorate.

Pur con il permanere di zone d'ombra è oggi possibile, su basi di attendibilità, affrontare il tema della finanza del settore pubblico allargato. Giustamente da parte del

Parlamento si richiede la puntuale osservanza nella trasmissione delle relazioni di cassa in questione: sarebbe auspicabile se al rispetto dei termini di presentazione da parte del Governo facesse seguito sempre e comunque un effettivo esame delle relazioni stesse nella sede delle Commissioni permanenti bilancio dei due rami del Parlamento. Ciò consentirebbe sia di suggerire ulteriori affinamenti metodologici e semplificazioni nella prospettazione dei dati, valorizzando il lavoro della Ragioneria generale dello Stato, lavoro che richiede impegno di grande momento, sia di seguire con cognizione di causa l'effettiva evoluzione dei conti della finanza pubblica, nelle valutazioni che di essi fa il Tesoro. È ormai evidente, e del resto le indicazioni della riforma andavano in questa direzione, che per trasformare il dato di competenza in quello di cassa, soprattutto in ordine al fabbisogno finanziario netto da richiedere al mercato, occorre consolidare le previsioni della gestione di bilancio con quella di tesoreria; ciò evidentemente è decisivo anche per comprendere l'andamento dei rapporti finanziari tra la tesoreria e tutti i soggetti compresi nel settore pubblico allargato. Ritengo pertanto che occorrerebbe dare sollecitamente inizio all'esame sistematico di queste relazioni, a partire, se fosse possibile, da quella che il Tesoro si appresta a presentare relativamente a tutto il 1981.

Esaurita questa premessa di ordine metodologico, nella quale mi è sembrato opportuno dare il dovuto spazio ad una serie di questioni di ordine tecnico-contabile la cui soluzione appare decisiva ai fini di un'entrata a regime della riforma, passo ora ad analizzare le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, a partire dalla prima Nota di variazioni al progetto di bilancio presentato dal Governo. Tale Nota infatti, operando soprattutto sul fondo speciale di parte corrente inserito nel progetto di bilancio, modificava sensibilmente il dato complessivo del limite massimo di ricorso al mercato finanziario. Successivamente, come vedremo nell'analisi che segue, questo dato ha poi recepito tutte le successive modifiche introdotte nel corso della discussione della legge finanziaria.

3. — *Il testo proposto dal Governo, le modifiche introdotte con la prima Nota di variazioni e le loro ripercussioni sul disegno di legge finanziaria; il testo proposto dalla V Commissione della Camera; il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.* — Con il disegno di legge finanziaria 1981 — presentato il 30 settembre dello scorso anno — il Governo aveva delineato l'ambito di manovra da assegnare alla legge finanziaria e — sulla scorta delle indicazioni venute dal Parlamento con le discussioni dello scorso anno — aveva provveduto a delimitarne il contenuto nel senso di prevedere nel relativo disegno di legge soltanto quelle disposizioni per le quali poteva riconoscersi un significato diretto e determinante ai fini della manovra di politica economica.

L'azione che aveva ispirato l'impostazione dell'originario testo del disegno di legge finanziaria teneva conto della manovra avviata nella scorsa estate attraverso la proposizione delle misure anticongiunturali formalizzate con il decreto-legge n. 503 del 1980.

La strategia governativa si inquadrava nel contesto di un'azione a medio termine avente per obiettivo lo spostamento di risorse dai consumi agli investimenti, con massicci interventi di spesa in conto capitale volti ad avviare a soluzione alcuni problemi strutturali dell'economia.

In particolare, con una stretta azione di controllo della dinamica delle spese correnti, il Governo si era posto l'obiettivo di contenere il fabbisogno complessivo interno del settore pubblico allargato entro il limite di 37.500 miliardi con contestuale riduzione del tasso di inflazione interna ed invarianza del tasso di cambio.

In altri termini, le impostazioni della legge finanziaria in uno con il bilancio 1981 si svolgevano nell'alveo delle linee fondamentali di una azione di politica economica, sostanzialmente in chiave con la successiva proposta di « Piano a medio termine 1981-1983 » del Ministro del bilancio.

Al riguardo, non si può fare a meno di notare come la dichiarata volontà di assegnare alla politica della spesa pubblica l'obiettivo di avviare una riqualificazione degli interventi statali nelle direzioni indicate dal « Piano a medio termine » si sia poi scontra-

ta con alcune decisioni che, pur se apprezzabili, sembrano attenuare in parte l'incisività di questa linea politica.

In disparte tale considerazione, l'originario testo del disegno di legge finanziaria si componeva di soli 17 articoli, tre dei quali si riferivano, rispettivamente, alla individuazione delle *tranches* annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale (articolo 15); alla indicazione degli importi da iscrivere in bilancio negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso (articolo 16); alla individuazione — in termini di competenza — del livello massimo del ricorso al mercato, cifrato in miliardi 89.061.3.

In particolare, per ciò che concerne i fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso, il disegno di legge finanziaria quantificava soltanto l'entità degli accantonamenti risultanti dal nuovo programma legislativo di spesa, mentre il disegno di legge di bilancio considerava il riflesso sull'anno 1981 degli accantonamenti ad incidenza ultrannuale già decisi con la precedente legge finanziaria e per la parte che non aveva ancora ricevuto sanzione giuridica. Nella tabella A (leggi pluriennali di spesa) risultava considerato l'importo di miliardi 9.027 riveniente per l'anno 1981 dalle disposizioni recate dal già evocato decreto-legge n. 503, poi decaduto.

Tra le modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative esistenti, il disegno di legge considerava all'articolo 1 la proroga al 31 dicembre 1981 del termine di riserva all'erario del gettito ILOR, mentre i restanti articoli dal 2 al 14 si indirizzavano al rifinanziamento di interventi nel settore delle opere pubbliche (dall'articolo 2 all'articolo 6), in quello della giustizia (dall'articolo 7 all'articolo 9), della previdenza ed occupazione (articoli 10 e 11), dettando infine alcune disposizioni di carattere finanziario, peraltro di modesto rilievo (articoli da 12 a 14). Nell'ambito delle opere pubbliche da segnalare i rifinanziamenti per opere marittime, edilizia demaniale, dei comuni sinistrati dalla guerra; in quello della giustizia il potenziamento dei programmi di spesa nel campo dell'edilizia penitenziaria e giudiziaria. Nell'ambito delle disposizioni in materia di previdenza ed occupazione, l'articolo 10 aumen-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tava di 60 miliardi il contributo dello Stato alla gestione della Cassa integrazione guadagni e l'articolo 11 fissava in 130 miliardi l'apporto dello Stato al finanziamento delle attività di formazione professionale.

La tabella che segue fornisce una sintesi della manovra di spesa recata dall'originario progetto governativo.

	Parte corrente	Conto capitale	Totale
	(miliardi di lire)		
Articolato . . .	195.4	1.180	1.375.4
Tabella A . . .	6.287.7	4.146.6	10.434.3
Fondi spec. . .	6.693.7	3.714	10.407.7
	13.176.8	9.040.6	22.217.4

Le implicazioni del disegno di legge finanziaria si stabilivano, quindi, alla data del 30 settembre, in miliardi 22.217.4 che, aggiunti al dato di ricorso al mercato risultante nel progetto di bilancio 1981 a legislazione vigente, individuato in miliardi 66.843.9, portavano il complessivo ricorso al mercato a cifrarsi nel già ricordato importo di miliardi 89.061.3.

La crisi di governo intervenuta quasi contemporaneamente alla presentazione dei documenti di bilancio 1981, in concomitanza con la mancata conversione del decreto-legge n. 509 dell'agosto 1980, imponeva peraltro la riconsiderazione di alcuni indirizzi ed una revisione delle grandezze finanziarie contemplate nei progetti di legge finanziaria e di bilancio per il 1981. Ciò, anche al fine di poter completare il quadro delle previsioni 1981 con la considerazione delle implicazioni conseguenti il ripescaggio di alcune norme fiscali attraverso il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, ed i provvedimenti di spesa nel frattempo approvati dal Parlamento con le iniziative La Loggia, divenute leggi n. 782 e n. 784 del 1980.

Nel momento in cui il Governo si apprestava a varare un articolato pacchetto di emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, interveniva altresì la immane catastrofe del sisma del 23 novembre 1980 che imponeva l'inserimento di adeguate appostazioni finanziarie per l'opera di ricostruzione e sviluppo delle regioni disastrose.

In relazione a tutto ciò, alla fine del mese di novembre il Governo presentò una nota di variazioni al progetto di bilancio ed alcuni emendamenti al disegno di legge finanziaria.

La « Nota » ha provveduto:

a) all'adeguamento della previsione di talune entrate al fine di considerare gli effetti del decreto-legge 31 ottobre 1980, numero 693 e del decreto ministeriale di aumento dell'imposta sui tabacchi (+ miliardi 1.475);

b) all'adeguamento della previsione di spesa relativa al fondo sanitario nazionale sulla base di più aggiornati elementi di conoscenza circa l'entità dell'onere da sostenere nel 1981 (+ miliardi 2.000);

c) alla riconsiderazione degli accantonamenti iscritti nei fondi globali, al fine soprattutto di eliminare quelle voci per le quali — pur essendo già state considerate nel bilancio di previsione del 1980 — non risultava ancora avviato il relativo *iter*, nemmeno a livello governativo.

Particolare menzione merita la « potatura » che il Governo ha proposto in tema di fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso i quali — rispetto all'originale volume iscritto nel progetto di bilancio — subiscono, per effetto della « Nota », una decurtazione netta di complessivi 9.473.7 miliardi, di cui 8.651 miliardi per il fondo di parte corrente e 822.7 miliardi per quello di conto capitale.

Le ragioni che hanno motivato il Governo ad una siffatta revisione delle poste dei fondi speciali sembrano ricollegarsi essenzialmente ad una considerazione critica dei criteri di trasposizione nel progetto di bilancio 1981 delle voci già comprese nel programma legisaltivo approvato con la legge n. 146 del 1980; ciò ha indotto il Ministro del tesoro ad eliminare tutti quegli accantonamenti per i quali l'inerzia delle Amministrazioni proponenti non consentiva di avviarne l'*iter* in tempi brevi.

Come si rileva dalla relazione governativa all'atto Camera n. 2036-*bis*, diverso risulta invece il motivo per cui è stato cancellato l'accantonamento di miliardi 8.644 relativo

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al « Ripiano gestioni INPS coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Infatti, la soppressione della voce è stata dettata dalla considerazione che la particolarità dell'intervento — assolutamente neutrale nell'ambito del consolidamento dei flussi di bilancio con quelli di tesoreria — richiedeva una valutazione diversa da quella a suo tempo compiuta, da fondare non già nel semplice automatismo del mero ripiano del debito, bensì sulla individuazione di meccanismi legislativi che impediscano, per il futuro, il ricostituirsi del disavanzo. La decisione — che in via di principio appare

condivisibile avuto riguardo anche alla già avvenuta lievitazione dell'onere ad oltre 11.000 miliardi — postula, tuttavia, che il Governo individui in tempi brevi le necessarie azioni da proporre al Parlamento per riportare gradualmente all'equilibrio la gestione in argomento, eliminando in pari tempo il *deficit* già costituito.

In relazione alla « Nota di variazioni », il dato contabile del ricorso al mercato risultante nel progetto di bilancio 1981 a legislazione vigente è passato, in termini di competenza, da miliardi 66.844 a miliardi 57.845, con una riduzione di miliardi 8.999, come risulta dalla tabella che segue:

## PROGETTO DI BILANCIO 1981 RETTIFICATO CON LA « NOTA DI VARIAZIONI »

	Progetto di bilancio al 30-9-1980	Nota di variazioni	Progetto di bilancio rettificato
	(miliardi di lire)		
<b>ENTRATE</b>			
Tributarie . . . . .	85.325.0	+ 1.475.0	86.800.-
Extratributarie . . . . .	19.182.1	—	19.182.1
Alienazione ed ammortamento beni patrimoniali e riscossione crediti . . . . .	139.1	—	139.1
<i>Totale entrate finali</i> . . . . .	104.646.2	+ 1.475.0	106.121.2
Accensione di prestiti . . . . .	66.843.8	— 8.998.4	57.845.4
<i>Totale complessivo entrate</i> . . . . .	171.490.0	— 7.523.4	163.966.6
<b>SPESA</b>			
Correnti . . . . .	133.223.4	— 6.650.8	126.572.6
In conto capitale . . . . .	26.390.9	— 872.6	25.518.3
<i>Totale spese finali</i> . . . . .	159.614.3	— 7.523.4	152.090.9
Rimborso prestiti . . . . .	11.875.7	—	11.875.7
<i>Totale complessivo spese</i> . . . . .	171.490.0	— 7.523.4	163.966.6
Risparmio pubblico . . . . .	28.716.3	— 8.125.8	20.590.5
Saldo netto da finanziare . . . . .	54.968.1	— 8.998.4	45.969.7
Indebitamento netto . . . . .	50.681.3	— 8.175.7	42.505.6
Ricorso al mercato . . . . .	66.843.8	— 8.998.4	57.845.4

Più significativa la riduzione che in parallelo è stata operata sulle dotazioni di cassa del medesimo progetto di bilancio per le quali è stata proposta una riduzione complessiva di miliardi 14.506, di cui 11.120 per la parte corrente e 3.386 per il conto capitale.

Come dianzi accennato, il Governo, unitamente alla « Nota », proponeva altresì talune correzioni anche al disegno di legge finanziaria in corso di esame presso la 5ª Commissione della Camera dei deputati.

Per maggiore snellimento dell'esposizione queste correzioni sono sinteticamente esaminate in uno con quelle di iniziativa parlamentare, sulla scorta del testo del provvedimento che, in sede referente, la stessa 5ª Commissione ha licenziato per la discussione in Assemblea (Atto Camera n. 2037/A).

Le correzioni apportate hanno riguardato:

- a) l'articolato;
- b) la tabella A (relativa alle *tranches* annuali delle leggi pluriennali);
- c) la quantificazione dei fondi speciali, sia di parte corrente che di conto capitale.

Per ciò che concerne la parte dispositiva del disegno di legge risultano sostanzialmente confermati gli stessi 17 articoli dell'originario progetto governativo cui già si è fatto cenno, con l'inserimento di ulteriori 15 articoli raggruppati in categorie omogenee di interventi.

I nuovi articoli hanno riguardato: la proroga delle disposizioni per il Mezzogiorno con autorizzazioni di spesa di complessivi 2.366 miliardi attribuite alla « Cassa » con riduzione di pari importo del fondo speciale di conto capitale dello stesso disegno di legge finanziaria; disposizioni in materia di agevolazioni creditizie all'artigianato ed in materia di Mediocredito centrale con un onere, per l'anno 1981, rispettivamente di miliardi 120 e miliardi 125 anche questi coperti con corrispondente riduzione di parte del fondo speciale di conto capitale.

Nella normativa compresa sotto il titolo « Disposizioni di carattere finanziario » sono stati inseriti alcuni articoli in materia di operazioni di indebitamento e di rientro di depositi bancari nella tesoreria dello Sta-

to. Di particolare significatività e rilevanza è la statuizione che disciplina il mantenimento delle disponibilità liquide degli enti del settore pubblico allargato presso il sistema bancario. La norma individua un limite massimo delle giacenze liquide presso le aziende di credito nella misura del 12 per cento delle entrate previste dai rispettivi bilanci di competenza. È inoltre previsto che le aziende di credito provvedano al versamento delle eventuali eccedenze in conti aperti presso le tesorerie dello Stato ed intestati agli enti medesimi; in detti conti di tesoreria, devono affluire tutte le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato ed i prelievi possono essere effettuati dagli enti intestatari dei conti previa trasmissione di una valutazione trimestrale del fabbisogno di cassa da comunicare alle tesorerie all'inizio di ciascun trimestre. Al fine di evitare immediati contraccolpi sul sistema bancario, la norma dispone che il versamento delle eccedenze delle disponibilità, rispetto al limite del 12 per cento, possa essere versato nei conti correnti di tesoreria in non più di dodici rate trimestrali.

Tale criterio di gradualità potrà essere variato con decreto del Ministro del tesoro, in relazione a particolari esigenze di alcune aziende di credito.

Con decreti del Ministro del tesoro verranno poi stabilite tutte le modalità di funzionamento dei conti accesi presso le tesorerie dello Stato.

La normativa dianzi esposta va giudicata positivamente atteso che dall'operazione di rastrellamento delle disponibilità liquide degli enti pubblici e del loro accentramento nelle tesorerie dello Stato deriverà nel tempo un contenimento del fabbisogno del Tesoro e quindi una minore emissione di titoli di debito pubblico.

Meritano infine menzione due norme di natura organizzativa risultanti nel testo approvato dalla 5ª Commissione bilancio della Camera, con le quali si provvede ad autorizzare il Ministero delle finanze ad avvalersi della collaborazione di esperti in materia fiscale e il Ministro del tesoro ad istituire una Commissione tecnica per la spesa pubblica nell'ambito del Ministero del tesoro. Que-

st'ultima normativa, in particolare, demanda alla predetta Commissione — composta da 11 membri nominati dal Ministero del tesoro — il compito di effettuare analisi di efficienza della spesa nei vari settori, valutare gli effetti finanziari di nuovi provvedimenti legislativi e di quelli già in vigore, compiere analisi di tipo costi-benefici, nonchè rilevazioni e studi sul funzionamento di organi ed enti pubblici, soprattutto per ciò che riguarda la speditezza nelle procedure di spesa.

Dal complesso delle modificazioni introdotte nell'articolato consegue un maggior onere di miliardi 295.6.

Le modificazioni introdotte nella tabella A (leggi pluriennali di spesa) hanno portato alla eliminazione delle autorizzazioni di spesa recate dal decaduto decreto-legge n. 503 del 1980 (9.027 miliardi) e contestuale considerazione delle quote 1981 ed anni successivi degli stanziamenti già considerati nel predetto decreto e « ripescati » con le due leggi n. 782 e n. 784 (nel 1981 miliardi 3.274); è stata adeguata la quota 1981 relativa agli interventi previsti dalla legge n. 675 del 1977 per la ristrutturazione e la riconversione industriale (+ miliardi 1.540), recuperando in tal modo le quote non iscritte nel precedente triennio 1978-1980; è stata fatta slittare ad esercizi successivi al 1981 quota parte degli stanziamenti già previsti per il medesimo anno da talune leggi pluriennali, in relazione ad una più attenta considerazione sulle possibilità di un effettivo utilizzo da parte delle Amministrazioni. Nel complesso, gli aggiustamenti apportati alla tabella A hanno consentito di operare una riduzione netta sul 1981 di complessivi miliardi 5.013.5.

Notevole la riconsiderazione operata sui fondi speciali, da cui è derivata una lievitazione degli accantonamenti di ben 6.940 miliardi (di cui miliardi 3.923.6 per il fondo di parte corrente e miliardi 3.016.9 per quello di conto capitale).

Nell'ambito delle voci di parte corrente, hanno concorso al predetto incremento soprattutto le seguenti decisioni: l'accantonamento di miliardi 2.800 per la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali a partire dal 1° luglio 1981; quello di miliardi 500 relativo al servizio dei prestiti esteri da con-

trarre per l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate; l'iscrizione di 100 miliardi per miglioramenti economici ai trattamenti pensionistici riservati ai grandi invalidi di guerra e loro congiunti.

Fra le voci già esistenti è stata disposta la soppressione di quella relativa alla estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali impropri (miliardi 700) e l'aumento a 2.300 miliardi degli ulteriori interventi in favore della finanza locale.

Per ciò che concerne il fondo speciale di conto capitale, a fronte della riduzione di numerosi accantonamenti per i quali è stata ritenuta più realistica la individuazione di una minor quota 1981, sono state preordinate rilevanti risorse da destinare all'opera di ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata (miliardi 2.400), ad interventi urgenti nel settore agricolo (miliardi 225), nonchè in alcuni settori particolari dell'economia (miliardi 1.255).

In tema di fondi speciali, una notazione particolare merita la decisione della 5° Commissione bilancio della Camera di far sì che gli elenchi dei provvedimenti costituenti i fondi speciali fossero ricompresi in apposite tabelle formanti parte integrante del disegno di legge finanziaria.

Questa procedura ha profondamente modificato la indicazione originaria del disegno di legge che, quanto alla impostazione dei fondi speciali, si era attenuto alla testuale formulazione risultante dall'articolo 10 della legge di riforma contabile del 1978 che li disciplina in maniera inequivoca: compito della legge finanziaria sembra infatti essere la indicazione dei volumi complessivi dei fondi speciali, rinviandone il dettaglio ad elenchi da allegare allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Le indicazioni circa gli accantonamenti che determinano il volume dei fondi speciali approvati con la legge finanziaria si sarebbero potute travasare — con nota di variazioni — negli elenchi n. 6 e n. 7 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, una volta definitivamente approvata la legge finanziaria.

Giova al riguardo precisare che in relazione ad una sostanziale riconsiderazione de-

gli aspetti tecnico-formali di impostazione del progetto di bilancio dello Stato 1981 e correlativo disegno di legge finanziaria, il dettaglio degli accantonamenti compresi nella dotazione dei fondi speciali ricadenti nell'ambito delle decisioni di questo secondo strumento erano esplicitati, per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983, in apposito allegato della nota governativa di illustrazione del relativo disegno di legge.

Intento precipuo di siffatta illustrazione era quello di rendere di piena evidenza il riflesso della decisione dell'anno 1981 sui restanti due anni del bilancio pluriennale una volta che — approvata la legge finanziaria — se ne fossero trasferiti gli effetti sul bilancio annuale e correlativamente su quello triennale.

La procedura di approvazione adottata dalla Commissione ha fatto cadere la di-

saggregazione triennale dei singoli accantonamenti, dal momento che le tabelle *B* e *C* provvedono ad indicare la dotazione di ciascuna voce limitatamente al solo anno 1981. Ciò tuttavia non ha fatto venir meno l'esigenza di una adeguata proiezione triennale dei vari accantonamenti per una loro necessaria considerazione ai fini della predisposizione del bilancio triennale 1981-1983.

Tale proiezione, per quanto indicativa, potrà essere fornita dal Governo in sede di nota di variazioni al progetto di bilancio 1981, in uno con gli accantonamenti già direttamente considerati in quest'ultimo decennio.

Il testo del disegno di legge finanziaria licenziato dalla 5<sup>a</sup> Commissione della Camera individuava il ricorso al mercato finanziario in 79.885.4 miliardi, come risulta dalla seguente tabella e dalle due note a piè di pagina.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## BILANCIO 1981 CON «NOTA DI VARIAZIONI» E LEGGE FINANZIARIA EMENDATA

	Progetto di bilancio a legislazione vigente al 30 settembre 1980 (1)	Disegno di legge finanziaria al 30 settembre 1980 (2)	Bilancio 1981 (3=1+2)	Nota di variazioni al progetto di bilancio a legislazione vigente (4)	Emendamenti al disegno di legge finanziaria (5)	Totale «nota» ed emendamenti (6=4+5)	Bilancio 1981 rettificato (7=3+6)
(miliardi di lire)							
<i>Entrate</i>							
Tributarie . . . . .	85.325,0	—	85.325,0	+ 1.475,0	—	+ 1.475,0	86.800,0
Altre . . . . .	19.321,2	—	19.321,2	—	—	—	19.321,2
Totale entrate finali . . . . .	104.646,2	—	104.646,2	+ 1.475,0	—	+ 1.475,0	106.121,2 (a)
<i>Spese</i>							
Correnti . . . . .	133.223,4	13.176,8	146.400,2	—	+ 505,2	—	140.254,6
In conto capitale . . . . .	26.390,9	9.040,6	35.431,5	—	+ 1.717,4	+ 844,8	36.276,3
Totale spese finali . . . . .	159.614,3	22.217,4	181.831,7	—	+ 2.222,6	—	176.530,9
Rimborso prestiti . . . . .	11.875,7	—	11.875,7	—	—	—	11.875,7
Spese complessive . . . . .	171.490,0	22.217,4	193.707,4	—	+ 2.222,6	—	188.406,6 (b)
Risparmio pubblico . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
Saldo netto da finanziare . . . . .	28.716,3	—	41.893,1	—	—	—	34.272,5
Ricorso al mercato . . . . .	54.968,1	—	77.185,5	—	—	—	70.409,7
	66.843,8	—	89.061,2	—	—	—	82.285,4

(a) Non comprende il maggior introito di miliardi 2.400 a fronte delle spese di cui all'atto Senato n. 1316 (terremoto).

(b) Compresi miliardi 2.400 per la ricostruzione delle zone terremotate. Dovrà far seguito una corrispondente iscrizione in bilancio dei maggiori introiti fiscali di cui al citato decreto-legge n. 827 del 1980. Una volta che lo stato di previsione dell'entrata avrà registrato tali introiti il livello del ricorso al mercato si cifrerà in miliardi 79.885,4.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La discussione presso l'Assemblea di Montecitorio ha infine apportato ulteriori modificazioni al testo del disegno di legge finanziaria licenziato dalla 5<sup>a</sup> Commissione, per via della introduzione della nuova materia dei trattamenti pensionistici e di altri emendamenti di vario contenuto. Ciò ha comportato il rimaneggiamento dell'intero testo del disegno di legge, emendato sia nell'articolato che nella parte tabellare, anche per creare spazio ad ulteriori interventi ricompresi fra gli accantonamenti di fondo speciale.

Rispetto al testo discusso in Assemblea il disegno di legge ho conclusivamente subito un ulteriore consistente aumento degli oneri da esso recato, così distribuito fra le varie componenti:

Articolato .	+	miliardi	226.5
Tabella A .	+	»	138
Tabella B .	+	»	700
Tabella C .	+	»	968
<i>Totale</i>	+	miliardi	<u>2.032.5</u>

Per effetto di tali ulteriori variazioni, la spesa che rinviene dal disegno di legge ammonta a complessivi miliardi 26.472.5; tenuto conto delle modifiche da apportare con « Nota di variazioni » al progetto di bilancio 1981 — che fra l'altro dovrà comprendere un aumento di entrate per miliardi 2.400 e riduzioni di spese per miliardi 832.5 — il nuovo livello di ricorso al mercato viene a determinarsi in miliardi 81.085.4.

*Calcolo del ricorso al mercato*

Progetto di bilancio 1981 dopo la 1 <sup>a</sup> Nota . . . . .	m.di	57.845.4
Disegno di legge finanziaria	m.di	26.472.5
		<u>m.di 84.317.9</u>

*A ridurre:*

Variazioni di entrata riferibili al decreto-legge n. 827 del 1980 . . . . .	m.di	2.400
---	------	-------

Riduzioni da apportare al bilancio .	m.di	832.5	m.di	3.232.5
		<u>                    </u>		<u>                    </u>
Ricorso al mercato . . . . .	m.di	81.085.4		

L'Assemblea della Camera, oltre alla introduzione degli articoli concernenti le pensioni — il cui onere di miliardi 700 viene fronteggiato con apposito accantonamento all'uopo iscritto nel fondo speciale di parte corrente — ha provveduto:

ad incrementare di 100 miliardi per l'anno 1981 il fondo di solidarietà nazionale per interventi aggiuntivi destinati alle zone della Calabria, della Sicilia e della Sardegna danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'inverno 1980-1981;

a rifinanziare per lire 50 miliardi la legge n. 36 del 1973 concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del 1972;

ad autorizzare la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983, da iscrivere nello stato di previsione della Difesa per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle Forze Armate per il concorso alla protezione civile e il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamità naturali;

ad autorizzare, per l'anno 1981, la spesa di lire 20 miliardi per il primo avviamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

ad incrementare di lire 5 miliardi il capitolo n. 4124 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e specializzazione 1981-1982;

a disporre la complessiva spesa di miliardi 1.610 (di cui miliardi 410 nel 1981) per favorire il risparmio dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

a rifinanziare con la dotazione di lire 10 miliardi la legge n. 230 del 1978 sulla sal-

vanguardia del patrimonio artistico delle città di Orvieto e Todi.

Nell'ambito dei fondi speciali, a parte la già accennata integrazione di miliardi 700 in quello di parte corrente, relativa alla modifica delle cadenze temporali dei benefici integrativi ai trattamenti pensionistici dei lavoratori e revisione dei trattamenti mini, numerose modificazioni si rivengono in quello di conto capitale.

Fra queste sono in particolare da segnalare:

l'accantonamento di 100 miliardi da destinare al finanziamento aggiuntivo per la realizzazione ed il completamento di opere idrauliche, conseguente alla mancata approvazione da parte dell'Assemblea della Camera dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria licenziato dalla 5<sup>a</sup> Commissione;

l'accantonamento di lire 125 miliardi per il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;

l'aumento da 50 a 200 miliardi della voce relativa all'edilizia sovvenzionata;

l'inserimento — con la dotazione di miliardi 50 — della voce relativa ad interventi da disporre nel settore della grande viabilità;

l'aumento da 225 a 300 miliardi dell'accantonamento preordinato per il finanziamento degli interventi urgenti in agricoltura e da miliardi 1.255 a miliardi 1.655 di quello relativo a « Misure particolari in alcuni settori dell'economia »;

l'inserimento di apposita voce per il finanziamento del fondo per l'acquisizione ed urbanizzazione aree edificabili.

Il complesso delle suddette modifiche dovrà ora formare oggetto di una seconda nota di variazioni al progetto di bilancio 1981 che il Governo dovrà tempestivamente presentare al Parlamento non appena definitivamente approvata la presente legge finanziaria.

Si è detto che il livello del ricorso al mercato verrà — a legge finanziaria approvata — a stabilirsi in 81.085 miliardi di lire. E questa una cifra che rappresenta il limite massimo, in termini di competenza, dell'indebitamento del bilancio, quale risulta dalla differenza tra impegni di spesa ad accertamenti di entrata.

Una considerazione sembra tuttavia opportuna per una più precisa valutazione di questa grandezza.

In primo luogo va messa in risalto la costante discrasia che si registra tra autorizzazioni accordate dal Parlamento e realizzazioni effettuate dalle Amministrazioni, discrasia che è misurata dalla crescente consistenza dei residui passivi, che alla fine del 1980 sembrano aver toccato l'imponente livello di 50.000 miliardi di lire.

Si preferisce spesso privilegiare il dato del fabbisogno di cassa per il più immediato riflesso che esso esercita sul sistema economico, e scarsa cura viene invece riservata alla verifica delle realizzazioni ed al rischio — sempre più incombente — di una ingovernabile accelerazione, che potrebbe anche tramutarsi in una vera esplosione del processo di smaltimento dei residui passivi.

La Commissione bilancio al termine del suo esame del disegno di legge finanziaria ha preso atto di quattro ordini del giorno inviati dalle Commissioni di merito che hanno esaminato il provvedimento in sede consultiva. Di questi ordini del giorno uno è stato accolto dalla Commissione industria che quindi lo ha fatto proprio, due sono stati accolti dalla Commissione agricoltura, il quarto è stato invece semplicemente trasmesso alla Commissione bilancio perchè venisse da essa preso in considerazione; si tratta dell'ordine del giorno trasmesso dalla Commissione finanze e tesoro, a firma del senatore Pollastrelli ed altri.

Tutti questi documenti sono inseriti nei pareri delle Commissioni permanenti allegati alla presente relazione. La Commissione bilancio ha deliberato di trasmetterli all'Assemblea affinché essa assuma in proposito le deliberazioni che riterrà opportune. Il Governo ha dichiarato a sua volta che nel corso dell'esame in Assemblea dichiarerà il proprio orientamento al riguardo.

Al relatore non resta pertanto che concludere la propria esposizione invitando gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge finanziaria nel testo trasmesso.

COLELLA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore **Vittorino COLOMBO**)

17 marzo 1981

La Commissione rileva come l'impostazione del disegno di legge appaia — rispetto alla analoga legge dello scorso anno — maggiormente rispondente a una corretta interpretazione della legge n. 468 del 1978, di cui la stessa Commissione ebbe a sottolineare in passato l'esigenza, indicando come contenuto obbligatorio della legge finanziaria disposizioni aventi incidenza immediata — diretta o indiretta — sul bilancio dello Stato.

Appare pertanto condivisibile l'intento di non fare della legge finanziaria il veicolo di disparate istanze di settori o amministrazioni diverse, anche se in proposito residui di minor rigore appaiano ancora nel disegno di legge in esame: si vedano, a titolo di esempio, gli articoli da 1 a 3, contenenti disposizioni in materia fiscale in tema di pensioni, a l'articolo 32, che prevede la istituzione presso il Ministero del tesoro di una Commissione tecnica per la spesa pubblica, dei quali appare discutibile la collocazione nell'ambito di tale provvedimento, al di là di ogni valutazione di merito, che

semmai, per l'articolo 32, il giudizio positivo va accompagnato dall'auspicio che il Parlamento sappia attrezzarsi adeguatamente ai fini di una piena utilizzazione delle notizie di cui all'ultimo comma.

Positiva appare, altresì, la nuova connessione tra legge finanziaria e documento di bilancio, modificata nel senso di escludere l'anticipato recepimento nel secondo di tutte le modifiche alla previsione di entrata e agli stanziamenti di spesa contemporaneamente proposti nel disegno di legge finanziaria, rinviando invece tale operazione a una « nota di variazioni » successiva all'approvazione della legge stessa, i cui obiettivi appaiono pertanto più chiari e immediatamente quantificabili.

La 1ª Commissione esprime pertanto parere favorevole, osservando tuttavia che sull'articolo 40, tendente a un ulteriore accentramento presso le tesorerie dello Stato dei fondi di enti pubblici e rispondente a un positivo proposito di razionalizzazione, si può dare un giudizio positivo purchè resti salvaguardata la piena e agevole disponibilità delle somme depositate.

**PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

(Estensore **DE CAROLIS**)

12 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime a maggioranza, per quanto di sua competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI ESTERI)

(Estensore ORLANDO)

11 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

**PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(DIFESA)

(Estensore DE ZAN)

12 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di sua competenza, con le seguenti osservazioni:

1) pur apprezzando le disposizioni contenute nell'articolo 17 (autorizzazione della spesa di lire 50 miliardi per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle Forze armate per il concorso alla protezione civile e il soccorso alle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamità), ritiene che la somma all'uopo destinata non debba essere sottratta ai fondi ordinari cui attingono le Forze armate per svolgere i loro compiti istituzionali;

2) rilevando che gli stanziamenti pluriennali assicurati dalle leggi n. 57 del 1975, n. 38 del 1977 e n. 372 del 1977 alle tre Forze armate per il loro ammodernamento stanno per esaurirsi, anche per il processo inflattivo, invita il Governo a predisporre le iniziative necessarie per adeguare lo strumento militare alle esigenze di una moderna ed efficiente difesa, nel rispetto degli accordi internazionali già assunti e nell'ambito delle disponibilità consentite dalla situazione economica generale del Paese;

3) prendendo atto del carattere innovativo del finanziamento destinato al program-

mi di ricerca di preminente interesse nazionale per le tre Forze armate, in sintonia con iniziative analoghe già in atto in alcune nazioni europee alleate, giudica necessario che il Parlamento venga rapidamente messo a conoscenza del programma particolareggiato di spesa per i progetti EH 101, AM-X e CATRIN, in considerazione dell'importanza e della delicatezza che riveste ogni iniziativa tendente a potenziare lo strumento militare;

4) considera urgente che vengano predisposti programmi di spesa per la legge di avanzamento degli ufficiali e per la riforma del servizio di leva, esigenza che non può ritenersi soddisfatta dal pur apprezzabile accantonamento di lire 100 miliardi per il raddoppio del soldo alla truppa;

5) valuta con estrema preoccupazione l'entità dei residui passivi che mettono in luce il mancato decollo di importanti leggi da tempo approvate, tra cui principalissima la legge n. 497 del 1978 relativa alla costruzione di alloggi di servizio per il personale militare. All'uopo ritiene che le procedure contrattuali avviate debbano essere con ogni mezzo portate a rapido esito e che vadano esperite nuove procedure, se necessario col concorso del Parlamento, perchè non si ripetano, in presenza di tanti pressanti bisogni, situazioni anomale come quelle riscontrate.

## PARERE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore BERLANDA)

11 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di sua competenza, esprime a maggioranza parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) circa il ruolo e i collegamenti tra legge finanziaria e legge di bilancio, pur dando atto che il disegno di legge all'esame si avvicina maggiormente agli orientamenti espressi lo scorso anno al Senato per l'interpretazione della legge n. 468 del 1978, è stato auspicato un affinamento delle procedure tale da consentire l'esame tempestivo e la approvazione dei due provvedimenti in tempi idonei a non vanificarne il rapporto di coerenza e di complementarità;

2) circa le restrizioni all'espansione del credito recentemente adottate, viene espresso un invito al Governo e alle autorità monetarie a compiere un attento esame sui riflessi negativi che possono derivarne alle piccole e medie imprese, e in modo particolare alle spese di investimento del settore artigianale.

In proposito, la Commissione ha deciso di trasmettere — per gli esiti di competenza — l'allegato schema di ordine del giorno presentato dai senatori Pollastrelli e altri del Gruppo comunista;

3) circa l'articolo 19, in tema di delega agli enti locali per interventi su edifici da adibire ad uffici giudiziari o a case mandamentali, la Commissione invita il Governo a considerare la possibilità che i mezzi per detti investimenti vengano attribuiti in aggiunta all'importo dei mezzi destinati ad investimenti degli enti locali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38;

4) circa l'articolo 32 (per il quale un gruppo ha formulato esplicite riserve) e circa l'articolo 4 la Commissione, pur esprimendo parere favorevole, fa voti che le amministrazioni interessate possano acquisire, nell'ambito della loro struttura ordinaria, le collaborazioni specializzate di cui si ravvisa la necessità;

5) circa l'articolo 38, e in particolare il punto c) che autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche con « titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento di indici dei prezzi interni », la Commissione manifesta perplessità per i riflessi che possono derivarne al complesso dei titoli di Stato attualmente in circolazione, e invita il Governo a valutare attentamente la entità delle emissioni e la loro eventuale destinazione a particolari categorie di sottoscrittori.

ALLEGATO

*Schema di ordine del giorno che la 6<sup>a</sup> Commissione permanente ha convenuto di trasmettere alla Commissione di merito per gli esiti di competenza.*

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge finanziaria 1981, esprimendo preoccupazione circa le conseguenze negative già in atto per le piccole e medie imprese a seguito della restrizione creditizia decisa dal Ministro del tesoro e dalla Banca d'Italia, per il blocco quasi totale dei crediti agevolati tramite gli istituti di credito ordinario, per spese di investimento nei settori industriale, agricolo, commerciale e turistico; e totale per l'artigianato, non operando l'Artigiancassa come istituto di credito speciale,

impegna il Governo:

a voler dare disposizioni alla Banca d'Italia al fine di apportare con urgenza le necessarie correzioni alle misure di restrizione creditizia, in coerenza con la proposta del piano a medio termine annunciato dal Governo, al fine di conciliare, nella gui-

da di politica economica, gli aspetti monetari con gli aspetti di economia reale per alleviare gli effetti della stretta sulle piccole e medie imprese attraverso una selezione qualitativa dell'intermediazione creditizia speciale per i crediti per spese di investimento;

a voler modificare con urgenza le norme di indirizzo e coordinamento contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980, in modo da riconoscere alle Regioni il diritto di interventi nel settore del credito artigiano a breve termine per le cooperative di garanzia;

a svincolare almeno parzialmente dal massimale di espansione del credito i crediti a breve termine concessi alle cooperative artigiane di garanzia ed ai consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali, sui quali può esercitarsi già un controllo nella selezione qualitativa del credito, per la presenza nelle suddette cooperative e consorzi di rappresentanti della Regione.

POLLASTRELLI, BONAZZI, VITALE  
Giuseppe, DE SABBATA, MARSELLI,  
GRANZOTTO, SEGA

**PARERE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,**  
**SPETTACOLO E SPORT)**

(Estensore SCHIANO)

12 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime a maggioranza, per quanto di competenza, parere favorevole sottolineando peraltro le comuni preoccupazioni:

*a)* per il problema dell'istituzione di nuove università, per le quali la somma di 23 miliardi, già accantonata nel bilancio del 1980, appare ampiamente insufficiente;

*b)* per le borse di studio universitarie, a proposito delle quali si rileva che lo stanziamento aggiuntivo previsto dall'articolo 31 dovrebbe consentire l'attribuzione di un numero (cinquemila) ritenuto non adeguato alle esigenze dell'università;

*c)* per l'esiguità degli stanziamenti destinati all'edilizia scolastica e universitaria e di quelli per le cliniche universitarie.

## PARERE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

## (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore BAUSI)

12 marzo 1981

La Commissione conferma, in via preliminare, alcune considerazioni di carattere generale sia sul contenuto della legge finanziaria (la cui funzione programmatica va via via affievolendosi, trasformandosi sempre più in strumento di adeguamento di spesa), sia sul modo di collegamento della stessa legge con il bilancio di previsione che rimane, di fatto, strumento avulso e di lettura non coordinata nè sul piano tecnico, nè politico.

È vero infatti, come già fu osservato da questa stessa Commissione, che non solo da un punto di vista logico, ma anche politico la discussione sulla « legge finanziaria » dovrebbe avere come punto di riferimento la relazione previsionale e programmatica, e dovrebbe essere una premessa — logica e politica, proceduralmente, ma non temporalmente distinta — alla discussione del bilancio. Una più coordinata lettura dei due documenti darebbe la possibilità al Parlamento di essere responsabile, con prospettiva di organicità, delle grandi scelte finanziarie, effettivamente esplicando potere di controllo sulla dinamica e sulla struttura della intera attività finanziaria pubblica.

La Commissione formula poi anche alcune osservazioni sulla procedura in ordine alla quale viene riconosciuta competenza primaria alla 5ª Commissione per l'esame del disegno di legge di cui si tratta.

Non può infatti ignorarsi che della « legge finanziaria » fanno parte iniziative che assumono, nei singoli settori, forza e capacità, anche formali, di legge sostanziale e in or-

dine alle quali non può essere sottratta la competenza primaria delle Commissioni che hanno istituzionalmente titolo per l'esame di merito.

Nel merito, la Commissione sui singoli settori di propria competenza esprime distinti pareri ricondotti ai Ministeri nel cui bilancio sono inseriti i relativi capitoli.

Ministero dei lavori pubblici. La Commissione esprime parere favorevole auspicando che possano essere nuovamente inseriti i fondi che nell'originario disegno di legge erano indicati all'articolo 3 per l'importo di lire 320 miliardi per opere idrauliche (200 miliardi per nuove opere di competenza statale, 70 miliardi per opere di competenza regionale, 50 miliardi per revisione prezzi). È stato osservato, in merito, come i fondi stanziati con il piano triennale 1979-1981 siano state quasi integralmente impegnati con rapida attuazione alla possibilità di disporre di adeguati fondi. D'altra parte non sembra possa offrire prospettive adeguate la previsione nel fondo speciale di un finanziamento aggiuntivo di 100 miliardi. Infatti i tempi necessari per la predisposizione e la programmazione del relativo disegno di legge determinerebbero in ogni caso un grave rallentamento nell'attuazione dei programmi in corso. Infine, va rilevato, anche dal punto di vista sociale e politico, come siano da considerare a carattere primario interventi che riguardano il delicato settore delle opere idrauliche.

Analoghe osservazioni sono state avanzate anche in merito alla mancata approvazione, da parte dell'altro ramo del Parlamento, dell'articolo 4 dell'originario disegno di legge

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che autorizzava un ulteriore limite di impegno di 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1981, 1981, 1983 per il completamento dei piani di ricostruzione previsti dalla legge n. 933 del 1977. È da notare che la mancata approvazione di detta norma pregiudica gravemente le iniziative in corso con prevedibile aggravio di spese in rapporto soprattutto alla continua lievitazione dei costi.

Altre osservazioni, se pure di segno opposto, sono state avanzate in merito all'inserimento, all'articolo 5 del disegno di legge in esame, dell'importo di lire 214 miliardi e 800 milioni da attribuire, per il triennio, al proseguimento delle opere del porto di Genova-Voltri. Le osservazioni hanno contenuto sia formale che sostanziale ritenendosi, sotto il primo profilo, non corretto l'inserimento nell'articolato di voce che avrebbe, semmai, titolo per essere inserita nei « fondi speciali ». D'altra parte, sempre nel merito, è stato osservato che la previsione si è resa necessaria per i ritardi esecutivi da addebitarsi allo stesso Ministero dei lavori pubblici.

È stato chiesto infine al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 366 del 1974 una esauriente relazione sullo stato di avanzamento della spesa e della esecuzione delle opere.

Ministero delle poste e telecomunicazioni: il parere della Commissione è favorevole.

Ministero della marina mercantile. La Commissione esprime parere favorevole pur osservando come dalle linee generali si rilevi una accentuata insufficienza di previsioni di grande respiro quali si ritengono indispensabili in un settore come quello in

oggetto. In particolare le insufficienze più rilevanti sono state avvertite sia per quanto riguarda la cantieristica sia per quanto riguarda il piano nazionale dei trasporti. Nella sostanza è stato osservato come gli impegni, anche politici, che via via vengono assunti nel settore rischiano di diventare inattendibili allorchè manca il loro riscontro nelle previsioni di spesa.

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. La Commissione esprime parere favorevole auspicando che, con emendamento, possano essere rinteegrate le seguenti voci: *a)* riportare all'originario importo di lire 100 miliardi lo stanziamento riguardante il piano di graduale eliminazione dei passaggi a livello che è stato ridotto a lire 30 miliardi; *b)* riportare all'originario importo di lire 125 miliardi lo stanziamento previsto per l'ammodernamento, ampliamento e modificazione dei sistemi aeroportuali, particolarmente di Roma e Milano, che è stato ridotto invece a lire 25 miliardi. Il recupero delle suddette disponibilità viene ritenuto estremamente importante in quanto concerne aspetti primari del settore della mobilità e trattandosi di opere che esigono periodi anche lunghi di preparazione tecnica.

Analoghe osservazioni sono state avanzate anche per la riduzione delle spese di primo impianto dell'Azienda autonoma per l'assistenza al volo, istituita ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 242.

La Commissione, pertanto, con le osservazioni e con gli auspici di emendamento di cui sopra si è detto, per tutti i settori rimessi alla propria competenza si esprime con un complessivo parere favorevole.

PARERE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(AGRICOLTURA)

(Estensore DAL FALCO)

16 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Alla imminente (24-25 marzo 1981) determinazione, in sede di vertice della Comunità economica europea, dei prezzi agricoli per la campagna 1981-1982, dovranno corrispondere, con immediata efficacia, misure compensative e integrative di carattere interno, cioè a carico dello Stato. Tali misure dovranno riguardare il credito agevolato di conduzione, con particolare riferimento ai settori agro-produttivi in crisi: zootecnia, vitivivicoltura, olivicoltura.

Si chiede inoltre, fra tali misure compensative, la immediata fiscalizzazione degli oneri sociali, con una specifica considerazione per le aziende agricole che operano nelle zone montane particolarmente disagiate.

Per quanto riguarda la programmazione della spesa pubblica destinata all'agricoltura nel prossimo triennio, priorità deve essere data al potenziamento della rete di commercializzazione dei prodotti agricoli, in forma cooperativa e singola, e ai relativi trasporti; alla sperimentazione e introduzione di energie alternative e rinnovabili; al completamento delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione del suolo; alla ricerca scientifica applicata all'agricoltura.

Un'azione decisa e tempestiva, nel triennio, intesa a combattere lo squilibrio agro-alimentare e commerciale, deve trovare concreta risposta di mezzi e di iniziative per sostenere e incentivare la suinicoltura, la

ovivicoltura, l'acquacoltura e l'allevamento del pesce, la cunicoltura, oltre che, ovviamente, la produzione di carne bovina.

Una politica del legno a favore della silvicoltura è ugualmente indispensabile per non allargare ulteriormente il già pesante deficit commerciale.

Inoltre, al fine primario di contenere e combattere lo squilibrio agro-alimentare dell'Italia, è necessario rapportare la programmazione agricola del prossimo triennio ad una chiara programmazione del territorio, evidenziando un rapporto ottimale fra superfici destinate alla produzione agricola e superfici riservate a opere di urbanizzazione, di servizi e agli insediamenti.

Si sottopongono, altresì, a codesta Commissione di merito i seguenti schemi di ordini del giorno:

1. — Il Senato,

considerato che:

dinanzi alle Commissioni riunite 6<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> sta per essere avviato l'esame delle proposte legislative di nuova disciplina dei complessi meccanismi che regolano l'erogazione del credito all'agricoltura;

da anni tutte le forze politiche parlamentari, interpreti del diffuso disagio degli operatori agricoli, hanno denunciato la assurda discriminazione tuttora consumata a danno dell'agricoltura, alla quale si riserva appena il 3 per cento della massa creditizia disponibile, a fronte del concorso percentuale notevole dell'agricoltura nella determinazione del prodotto nazionale lordo (non meno del 10-15 per cento);

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il disegno di legge finanziaria, a parte la posticcia previsione di cui all'articolo 28, non tenta minimamente di ripianare lo squilibrio dianzi denunciato, nonostante si profilino punitive e drastiche riduzioni delle provvidenze comunitarie, in uno a determinazioni della stessa Comunità certamente non confortanti per il più sollecito ed improcrastinabile riequilibrio fra costi e prezzi, sfasati di non meno di 13-15 punti,

impegna il Governo:

a riconsiderare la spesa prevista nel triennio per gli interventi concernenti l'incentivazione del credito all'agricoltura, con congruo incremento della medesima.

2. — Il Senato,

considerato che:

il piano agricolo nazionale (legge n. 984 del 1977) afferma che l'olivicoltura rappresenta il 5 per cento della P.L.V. complessiva dell'agricoltura e che, cionondimeno, lo stesso piano conferma l'inesistenza attuale di margini di utili e la tendenza a ulteriori peggioramenti nel comparto;

l'analisi delle cause della crisi porta a individuare i seguenti settori di intervento:

- accorpamento fondiario;
- incentivazione della cooperazione;
- tutela del prodotto;

constata infatti che tuttora la consistenza aziendale media nel comparto oscilla tra ha 2,5-5; che l'organizzazione cooperativistica controlla appena il 10 per cento della P.L.V. e che gli interventi per la promozione qualitativa e la più idonea commercializzazione della produzione sono assolutamente inadeguati,

impegna il Governo ad incrementare le previsioni di spesa nel triennio 1981-1983 per quanto concerne la dotazione di fondi per la piccola proprietà contadina; dei capitoli afferenti agli interventi a favore della cooperazione e per quel che riguarda il negletto settore della valorizzazione dei prodotti più pregiati, con particolare attenzione alla necessaria e doverosa congruità degli interventi comunitari.

**PARERE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

(Estensore VETTORI)

12 marzo 1981

La Commissione ha esaminato e discusso nelle sedute dell'11 e 12 marzo 1981 le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981) confrontando il testo approvato dalla Camera dei deputati con quello presentato dal Governo il 30 settembre 1980 e con i contenuti della legge finanziaria 1980 (n. 146 del 24 aprile 1980).

In considerazione dell'avvenuta adozione, a partire dal 1980, del « bilancio di assestamento » ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio, e dello stretto legame di coerenza e di complementarità tra legge finanziaria e bilancio di previsione, ancorchè agenti in momenti diversi e con differenti aree di discrezionalità, la trattazione del disegno di legge in esame è avvenuta con la conoscenza della presentazione da parte del Governo, sia del « bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983 » (avvenuta in data 30 settembre 1980), sia della « Nota di variazioni » allo stesso bilancio e relative tabelle (avvenuta in data 12 dicembre 1980).

La Commissione ha confermato l'utilità della legge finanziaria quale strumento di politica economica, rilevando il rischio di sua distorsione verso una replica del bilancio di previsione.

Si avverte l'esigenza che la legge finanziaria rimanga il quadro di compatibilità e di indirizzo complessivo della finanza pubblica, e che si eviti la tentazione di introdurre

in essa una vasta gamma di decisioni, settorialmente significative, producendo una sommatoria di spese e non una scelta comportamentale.

Se il Parlamento non esplicasse l'intero senso di responsabilità con il rispetto delle compatibilità generali dell'economia sancite nella legge finanziaria, si vanificherebbe lo sforzo di riforma fatto, si accentuerebbe la complessità del bilancio in direzione amministrativistica, si spingerebbero le forze politiche a preferire e considerare il solo bilancio di previsione che, assai meno significativo per la gestione finanziaria, è tecnicamente più pregevole per la gestione di competenza.

È chiaro che la legge finanziaria è e deve restare una sorta di braccio operativo della relazione previsionale e programmatica: la distanza temporale tra la stesura dei due documenti e la loro approvazione non consente peraltro grandi margini di critica o di consenso, rispetto a fatti rilevanti, interni ed esterni, che si vanno velocemente sviluppando in materia di inflazione, rapporti internazionali di cambio, bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti, disponibilità e prezzi di petrolio e materie prime, produttività e competitività sugli aperti ed agguerriti mercati mondiali.

Prescindendo in questa sede da una valutazione delle tabelle di bilancio, la Commissione rileva che il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo non conteneva innovazioni relative ai settori di sua competenza (industria, commercio, artigianato, turismo, commercio estero, assicurazioni), nè nell'articolato nè nella tabella A, relati-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

va alle leggi poliennali di spesa. La Camera dei deputati ha peraltro sensibilmente modificato il testo governativo: l'articolo 43 del disegno di legge finanziaria stabilisce uno stanziamento di lire 11.317 miliardi di spese correnti e lire 7.698 miliardi di spese in conto capitale, per i provvedimenti legislativi in corso, in via aggiuntiva alle somme già iscritte nei capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Un altro riferimento dimensionale è costituito dal livello massimo del ricorso al mercato finanziario, fissato (articolo 44) in lire 81.085 miliardi.

Dopo la nota di variazioni del 12 dicembre 1980, il bilancio di previsione presenta spese complessive per 163.966 miliardi, entrate per 106.121 miliardi, e disavanzo per 57.845 miliardi: la tabella 14 (industria) presenta, dopo la suddetta nota di variazioni, spese per 660,8 miliardi, di cui 29,7 miliardi per spese correnti e 631,1 miliardi per spese in conto capitale. Tali cifre saranno ulteriormente modificate a seguito dell'approvazione della legge finanziaria.

Le innovazioni che la Camera dei deputati ha arrecato al disegno di legge finanziaria consistono in tre articoli aggiuntivi, che contengono nuovi impegni di spesa, ed in una modifica alla tabella A che consiste nel recupero all'esercizio 1981 di somme relative a passati esercizi, che erano state destinate agli esercizi 1984 e seguenti. Le norme modificate sono le seguenti:

a) aumento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa (articolo 26) di 120 miliardi, ripartiti in ragione di 60 miliardi per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982, ed aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituite presso l'Artigiancassa, per 360 miliardi di cui 60 miliardi per il 1981;

b) incremento di lire 530 miliardi, di cui 125 nel 1981, del fondo contributi istituito presso il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per il concorso nel pagamento differito previsto dalla legge 24 maggio 1977,

n. 227, e successive modificazioni (articolo 27);

c) elevazione a lire 1.610 miliardi per il triennio 1981-1983 della spesa per il risparmio energetico, le energie rinnovabili e le risorse geotermiche (articolo 25), ferma restando la cifra già fissata per il 1981 in 410 miliardi. L'operazione tiene conto della bozza di programma energetico nazionale;

d) assegnazione all'esercizio 1981 di cifre relative alla legge 12 agosto 1977, n. 675, che la legge finanziaria 1980 e il disegno di legge governativo avevano destinato agli esercizi 1984 e successivi. A seguito di tale operazione, lo stanziamento per il 1981 ammonta a 2.090 miliardi, di cui 150 miliardi già previsti, più 1.540 derivanti da quote non iscritte negli esercizi 1978, 1979 e 1980, da iscrivere nel bilancio dell'industria, e 400 miliardi da iscrivere nel bilancio del Tesoro.

Nello stesso disegno di legge finanziaria si segnalano infine gli accantonamenti, previsti nelle tabelle B e C (provvedimenti legislativi in corso) per 3 miliardi di spese correnti per la Biennale di Venezia e 7 miliardi, in conto capitale, per i consorzi di piccole e medie aziende.

Pur ribadendo le considerazioni iniziali sul ruolo e la funzione della legge finanziaria, la Commissione ha valutato positivamente le innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati rispetto al testo del Governo.

Si tratta infatti di settori ai quali le indicazioni di politica economica riservano una attenzione largamente condivisa.

Le necessità sono evidenti, forse in misura maggiore di quando, sei mesi or sono, è stato stilato il progetto di legge finanziaria; all'artigianato in particolare è necessario un sostegno, dopo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980 sul riordino del credito al settore; per le esportazioni è condivisa la necessità di ogni sostegno, anche per quello a pagamento differito, per un sollecito miglioramento della bilancia commerciale, per l'energia dopo l'approvazione del disegno di legge n. 655-bis, è più che mai attuale una anticipazione delle linee del programma ener-

getico nazionale; per la legge n. 675 del 1977, scaduta il 31 dicembre 1980 e in corso di proroga e modificazione, appare, infine, opportuno il recupero degli stanziamenti di cui si è detto, se ciò significa assicurare una visione completa delle possibilità della legge in vista della sua modifica, sia per le procedure di approvazione dei piani di settore, sia per la stessa gestione amministrativa il cui avvio è apparso piuttosto difficile.

La discussione del disegno di legge finanziaria per il 1981 ha costituito l'occasione per l'espressione di preoccupazioni diffuse sulle condizioni generali di produzione estese ora anche al settore delle piccole o medie aziende e dall'artigianato dopo le crisi finanziarie dei grandi gruppi privati e pubblici.

L'aumento dell'energia e delle materie prime rende meno efficienti e meno duttili anche le minori attività che costituiscono anche un ammortizzatore della congiuntura oltre che matrice di maggiore imprenditorialità: le disposizioni generali di restrizione del credito a breve, il costo del denaro, la difficoltà di accesso al credito agevolato per gli investimenti, verso i quali esistono propensione, opportunità e necessità, aggravano una situazione sulla quale la 10<sup>a</sup> Commissione richiama l'attenzione della Commissione di merito e del Governo.

Con queste considerazioni, si esprime parere favorevole sull'elaborato esaminato.

La Commissione ha inoltre accolto il seguente schema di ordine del giorno che trasmette per gli esiti di competenza:

« Il Senato,

esprimendo preoccupazione circa le conseguenze negative già in atto per le piccole e medie imprese a seguito della stretta creditizia decisa dal Ministro del tesoro e dalla Banca d'Italia, per il blocco quasi totale dei crediti agevolati tramite gli istituti di credito ordinario, per spese di investimento nei settori industriale, commerciale e turistico, e totalmente per l'artigianato non

operando l'Artigiancassa come istituto di credito speciale, nonché per la forzata compressione dell'operatività delle casse rurali ed artigiane che svolgono un insostituibile ruolo di promozione dell'attività economica nei limiti delle loro ristrette competenze territoriali,

impegna il Governo:

a voler dare disposizioni alla Banca di Italia perchè vengano apportate le necessarie correzioni alle misure di restrizione creditizia, in coerenza con la proposta del piano a medio termine annunciato dal Governo e con lo spirito degli articoli 26 e 27 della legge finanziaria, al fine di conciliare nella guida politica economica gli aspetti monetari con gli aspetti di economia reale per alleviare gli effetti della stretta sulle piccole e medie imprese attraverso una selezione qualitativa della intermediazione creditizia specie per i crediti per spese d'investimento e la considerazione delle peculiari caratteristiche del credito delle casse rurali ed artigiane;

a voler modificare con urgenza le norme di indirizzo e coordinamento contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980, in modo da riconoscere alle Regioni il diritto di interventi nel settore artigiano a breve termine per le cooperative di garanzia;

a svincolare almeno parzialmente dal massimale di espansione del credito i crediti a breve termine concessi alle cooperative artigiane di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali, sui quali può esercitarsi già un controllo nella selezione qualitativa del credito, per la presenza nelle suddette cooperative e consorzi di rappresentanti della Regione;

ad escludere i finanziamenti operati dall'Artigiancassa dai limiti di accrescimento degli istituti di credito ordinario, ponendo questi ultimi sullo stesso piano degli istituti speciali che operano per altri settori a medio e lungo termine ».

**PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE****(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)**

(Estensore DA ROIT)

12 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza con le seguenti osservazioni.

1) Relativamente all'articolo 21 è stata rilevata l'esiguità del contributo dello Stato per l'anno finanziario 1981 (stabilito in lire 80 miliardi) a favore della gestione ordinaria della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'INPS. Il predetto stanziamento sembra infatti inadeguato alla luce della particolare persistente situazione di crisi economica che attraversa il Paese e tenuto conto, pertanto, del prevedibile ricorso all'istituto della cassa integrazione in misura notevolmente più ampio di quanto non consenta il finanziamento.

2) In ordine all'articolo 22, mentre si ritiene pienamente condividibile l'elevazione degli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a lire 188.250, corrispondenti al 30 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria, va sottolineata l'esigenza di pervenire gradualmente ad un più favorevole rapporto tra i predetti trattamenti minimi ed il salario medio di fatto degli operai dell'industria, conformemente all'ordine del giorno 9.925-1063-1096-bis. 1 (allegato al presente parere) accolto dal Governo nella seduta (antimeridiana) del Senato, il 21 gennaio 1981, in sede di approvazione del disegno di legge concernente l'adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica.

3) In merito all'articolo 23 va rilevato che la norma recepisce, sia pure attraverso diverse cadenze temporali, il principio di un

migliore adeguamento dei meccanismi di scala mobile per i pensionati rispetto a quelli vigenti per i lavoratori dipendenti. La quadrimestralizzazione della scala mobile costituisce quindi un significativo passo avanti; peraltro — come è emerso nel dibattito — non si è mancato di evidenziare che il problema dell'erogazione dei trattamenti pensionistici e del calcolo delle quote aggiuntive di scala mobile è strettamente connesso ad una auspicabile migliore efficienza dell'INPS che, attraverso il potenziamento e la riqualificazione del proprio personale ed il rinnovo e l'ampliamento delle strutture e delle tecnologie a sua disposizione, dovrebbe gradualmente tendere alla eliminazione dei lunghi tempi attualmente necessari per la liquidazione delle diverse prestazioni previdenziali.

4) In merito all'articolo 24, infine, pur condividendo lo stanziamento previsto per il finanziamento dello Stato alle attività di formazione professionale, si sottolinea la necessità che in materia venga esercitato un più penetrante e rigoroso controllo al fine di evitare che talune iniziative di formazione professionale risultino inadeguate alle effettive esigenze dei lavoratori e finiscano per costituire un inammissibile sperpero di risorse finanziarie.

La Commissione, infine, nel richiamare l'attenzione della Commissione di merito sul contenuto del ricordato ordine del giorno — di cui ribadisce la validità — esprime anche in questa sede l'auspicio che il disegno di legge già approvato dal Senato, concernente le procedure urgenti per l'erogazione delle pensioni INPS e quello di riforma generale pensionistica — entrambi pendenti alla Camera dei deputati — possano ricevere la sollecita approvazione che viene unanimemente richiesta dai lavoratori.

ALLEGATO

*Testo dell'ordine del giorno presentato dai senatori Romei, Da Roit, Conti Persini e Mineo, accolto dal Governo nell'assemblea del Senato, il 21 gennaio 1981, in sede di discussione dei disegni di legge nn. 925-1063-1096-bis:*

« Il Senato,

impegna il Governo a valutare in sede di piano triennale la possibilità di pervenire gradualmente ad un più favorevole rapporto tra trattamenti minimi di pensione e salario medio di fatto degli operai dell'industria e alla parificazione dei minimi di pensione dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti) con quelli dei lavoratori dipendenti attraverso un impegno contributivo dei lavoratori medesimi.

Impegna, inoltre, il Governo a valutare nella stessa sede la possibilità di esaminare il problema relativo alla armonizzazione dei meccanismi di indicizzazione per i lavoratori con trattamenti minimi di pensione correlati a non meno di 781 contribuzioni settimanali a quelli dei lavoratori con trattamenti superiori al minimo.

Impegna, infine, il Governo a rivedere i meccanismi di indicizzazione delle retribuzioni e delle pensioni allo scopo di pervenire all'allineamento della periodicità della scala mobile dei pensionati a quella dei lavoratori in attività ».

## PARERE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITA)

(Estensore FORNI)

12 marzo 1981

La Commissione esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole e formula le seguenti osservazioni.

1) Relativamente all'articolo 30 va tenuto presente che, laddove sono state costituite le unità sanitarie locali, esse sono espressione, normalmene, di un'associazione obbligatoria o fra comuni o di una comunità montana (articolo 10 della legge n. 833 del 1978) e, solo in pochi casi, coincidono con un solo comune. Per questo i contributi dello Stato, di cui alla legge n. 82 del 1968, devono poter essere stanziati a favore non solo dei comuni, ma anche delle associazioni fra i comuni e delle comunità montane nel cui ambito territoriale si trovano i presidi sanitari.

2) L'articolo 35, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, è in contrasto con il dibattito ampio ed articolato svoltosi al Senato sul problema del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali e sul finanziamento delle stesse:

a) in sede di parere sulla legge finanziaria 1980 (atto Senato n. 292);

b) in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663.

Tale dibattito ha messo in luce la volontà del Senato di garantire, nel finanziamento delle unità sanitarie locali, un severo con-

trollo, in sede centrale (Direzione generale del Tesoro), dei flussi di spesa, senza spogliare le Regioni del potere di intervento nel meccanismo di ripartizione e di versamento alle unità sanitarie locali delle quote, loro spettanti, del Fondo sanitario nazionale.

La conclusione del dibattito è stata tradotta nel testo degli articoli 8 e 8-bis della legge di conversione 28 febbraio 1980, n. 33, sui quali vi è stato il consenso delle due Camere, poco più di un anno fa.

Sarebbe pertanto preferibile, anche alla luce dei pareri espressi in proposito dalla I Commissione (affari costituzionali) e dalla XIV Commissione (sanità) della Camera, o riconfermare la normativa in vigore, o apportare all'articolo 8 della legge n. 33 del 1980 quelle modifiche che rendano più rigoroso il controllo centralizzato dei flussi di cassa senza escludere la competenza delle Regioni.

3) Sarebbe inoltre opportuno che tutti i fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici destinati alla costruzione o sistemazione di strutture sanitarie fossero compresi nella parte in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, al fine di garantire una programmazione completa ed equilibrata degli interventi e un controllo più rigoroso sulla spesa.

Si segnala, nel contempo, l'inadeguatezza delle somme stanziati ai sensi della legge n. 82 del 1968 per la costruzione di cliniche universitarie e ospedali clinicizzati.

## DISEGNO DI LEGGE

*(Disposizioni in materia fiscale).*

## ART. 1.

In deroga all'articolo 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i pensionati che percepiscono soltanto redditi da pensione erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, o da altro ente pubblico, sono esonerati anche dall'obbligo della presentazione del certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto.

## ART. 2.

In deroga all'articolo 3, primo comma, e all'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici di cui all'articolo precedente indicano nel certificato relativo all'ultimo rateo di pensione l'ammontare della stessa erogata nell'anno e le ritenute erariali operate.

Il certificato di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti il modello 101 ai fini della documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi cui siano tenuti i pensionati titolari di altri redditi.

Per la dichiarazione dei redditi 1981, relativa all'anno 1980, le indicazioni di cui ai commi precedenti sono contenute nel certificato di pensione relativo al mese di aprile del 1981.

## ART. 3.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro delle finanze, sentiti l'INPS e gli altri enti pubblici interessati, stabilisce, con proprio

decreto, le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro da parte di questi alla amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati per i quali sono state operate le ritenute, comprensivo dei dati necessari.

*(Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria).*

## ART. 4.

Il Ministro delle finanze può acquisire, sentito il consiglio di amministrazione, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, e dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48. A tale fine, per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire trecento milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

*(Disposizioni in materia di opere pubbliche).*

## ART. 5.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 34, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, riguardanti la esecuzione dei seguenti interventi, vengono aumentate degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

a) costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere marittime: 214 miliardi e 800 milioni, da attribuire negli anni 1981, 1982, 1983 quanto a lire 129 miliardi al proseguimento delle opere del porto di Genova-Voltri e quanto a lire 85 miliardi e 800 milioni alla esecuzione delle opere nei porti del Mezzogiorno. Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento è previsto per 43 miliardi per le opere del porto di Genova-Voltri, e per lire 28 miliardi e 600 milioni per le opere nei porti del Mezzogiorno;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento:

1. di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali: lire 245 miliardi, da ripartire, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A;

2. di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, delle regioni e di altri soggetti in conformità alla legge 14 marzo 1968, n. 292: lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1981.

**ART. 6.**

Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevata per l'anno 1981 a lire 50 miliardi.

**ART. 7.**

Ai fini della realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dalla Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 2.500 miliardi ivi stabilito viene elevato a lire 3.000 miliardi.

Detto importo viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1981 ed è versato all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la realizzazione del predetto programma.

Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento resta determinato in lire 900 miliardi.

Resta ferma l'autorizzazione all'ANAS di effettuare con la Banca europea per gli investimenti, o con altri istituti esteri, le operazioni finanziarie disciplinate dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con l'onere per le relative rate di ammortamento a carico del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire delle predette operazioni finanziarie è portato a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del secondo comma.

Ai fini della esecuzione di opere straordinarie di manutenzione delle strade statali è autorizzata la spesa complessiva di lire 650 miliardi, di cui 50 miliardi a carico dell'esercizio 1981.

**ART. 8.**

Lo stanziamento di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 230, sulla salvaguardia del patrimonio artistico delle città di Orvieto e Todi, è aumentato, per l'esercizio 1981, di 10 miliardi di lire, di cui 6 miliardi in favore della città di Orvieto e 4 miliardi in favore della città di Todi.

*(Disposizioni per il Mezzogiorno).*

**ART. 9.**

Per la prosecuzione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato lo stanziamento di lire 2.000 miliardi a favore della Cassa stessa per l'anno finanziario 1981, fermo restando quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 24 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

**ART. 10.**

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni fino all'importo di lire 500 miliardi a valere sullo stan-

ziamento di complessive lire 2.500 miliardi, di cui all'articolo 24, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni, per la realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove si verificano ulteriori esigenze connesse alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere impegni per i fini anzidetti fino ad un importo di lire 400 miliardi, che fa carico per lire 160 miliardi sul fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, di cui all'articolo 25, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e per lire 240 miliardi sul predetto stanziamento di complessive lire 2.500 miliardi.

È autorizzato l'apporto di lire 337 miliardi ad incremento di quello autorizzato con l'articolo 30 della legge 24 aprile 1980, n. 146, per il finanziamento, previa deliberazione adottata dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di opere riguardanti le aree territoriali di Gioia Tauro e di Napoli, nonché la Sicilia e la Sardegna, alla cui esecuzione provvede la Cassa per il Mezzogiorno mediante concessione agli enti locali ed agli enti pubblici interessati. L'apporto di lire 337 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1981 e di lire 237 miliardi nell'anno 1982.

Per il finanziamento nell'anno 1981 degli interventi previsti al primo comma dell'articolo 149 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è incrementato di lire 226 miliardi il fondo per i programmi regionali di sviluppo istituito con l'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

È autorizzato, per il triennio 1981-1983, l'apporto di lire 220 miliardi a favore dell'ANAS, ad incremento di quello auto-

rizzato con l'articolo 29, lettera a) della legge 24 aprile 1980, n. 146, per l'esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli, previa delibera del CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Lo stanziamento per l'anno 1981, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, resta determinato in lire 40 miliardi.

#### ART. 11.

La disposizione di cui all'articolo 160, terzo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è applicabile anche alla Società finanziaria agricola del Mezzogiorno - FINAM - di cui all'articolo 141 del citato testo unico, in relazione agli interventi, connessi all'attuazione di progetti speciali in agricoltura, disposti in favore di imprese agricole o loro cooperative alle quali la FINAM stessa partecipi.

Lo stanziamento di lire 2.000 miliardi, di cui all'articolo 9 della presente legge, è comprensivo della quota destinata alla erogazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delle spese di cui al secondo comma dell'articolo 24 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Tra tali spese si intendono comprese anche indennità compensative ed integrative per il personale comunque in servizio presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

#### ART. 12.

Le autorizzazioni di spesa per l'anno 1981, di cui agli articoli 9 e 10, di complessive lire 2.366 miliardi, sono imputate allo stanziamento di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto.

## ART. 13.

Le norme relative all'obbligo del Me-diocredito centrale di riservare al Mezzogiorno il 65 per cento delle disponibilità destinate agli incentivi agli investimenti industriali sono prorogate al 31 dicembre 1981. Il Mediocredito centrale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad utilizzare i fondi, riservati al Mezzogiorno nel 1981, ed i fondi già riservati negli anni precedenti e non impiegati al 31 dicembre 1980, anche per gli interventi di finanziamento, ai sensi delle altre leggi vigenti che disciplinano la sua attività, purché in favore di soggetti localizzati nel Mezzogiorno stesso. In tale caso, la durata massima dei finanziamenti può estendersi fino a quella prevista dall'articolo 63, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

## ART. 14.

Il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, è incrementato, limitatamente all'anno 1981, della somma di lire 100 miliardi per interventi aggiuntivi destinati alle zone della Calabria, della Sicilia e della Sardegna danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'inverno 1980-1981.

## ART. 15.

La legge 23 marzo 1973, n. 36, recante conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, è rifinanziata per lire 50 miliardi al fine di riparare i danni alle abitazioni, alle aziende extragricole ed alle infrastrutture della Calabria e della Sicilia danneg-

giate dalle eccezionali avversità atmosferiche.

## ART. 16.

La Cassa per il Mezzogiorno, su delibera del CIPE, è autorizzata, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 9, a finanziare, fino alla somma di 500 miliardi di lire, programmi di intervento a favore del sostegno dei redditi e della produzione degli agricoltori del Mezzogiorno, nonché azioni per la commercializzazione dei loro prodotti, con riferimento alle normative applicabili per le finalità anzidette, ed in particolare alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed all'articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

*(Disposizioni in materia di costituzione, equipaggiamento e addestramento di reparti operativi mobili delle forze armate per il concorso alla protezione civile e il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamità).*

## ART. 17.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle forze armate per il concorso alla protezione civile e il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamità, per l'acquisizione di beni mobili e immobili, attrezzature e servizi.

Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, e successive modificazioni.

Per ognuno degli anni 1982 e 1983 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

*(Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria).*

ART. 18.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 380 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento per l'amministrazione penitenziaria e giudiziaria centrale e periferica, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale.

A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti, anche a trattativa privata, compresi quelli di locazione, e convenzioni, fino all'importo di lire un miliardo, con uno o più enti, società, o persone che offrano idonee garanzie di affidabilità.

Il Ministro di grazia e giustizia, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, informa il Parlamento sul piano di massima predisposto per l'utilizzazione dello stanziamento di cui al primo comma, con l'indicazione delle varie voci di intervento.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, da destinare a spese e compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, insegnamento, studi, ricerche e relativi servizi, con particolare riguardo alla attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario e alla predisposizione

della riforma del codice di procedura penale. A tale fine, il Ministro di grazia e giustizia può anche, sentito il consiglio di amministrazione, acquisire, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, e dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 1981, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 19.

Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, gli enti locali possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale e delle amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura penale.

I mutui suddetti possono essere altresì contratti per fronteggiare le occorrenze relative agli edifici da destinare all'attività del giudice conciliatore.

Gli enti locali possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti commi, gli enti locali

devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale o del segretario provinciale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinché, nell'ambito delle predette disponibilità, si possa raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi.

Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e giustizia informa il Parlamento sul piano di massima predisposto per gli interventi previsti dal primo e dal terzo comma.

Gli enti locali possono assumere i mutui di cui al presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

L'onere di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo è assunto a carico del bilancio dello Stato.

#### ART. 20.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relativa all'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, è elevata a complessive lire 1.200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A.

Entro il 31 marzo 1981, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, si provvede, in esecuzione dello stanziamen-

to di cui al precedente comma, all'aggiornamento del programma dei lavori previsto dall'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133.

I provveditorati alle opere pubbliche, per la sollecita esecuzione del programma di edilizia penitenziaria approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, possono, anche in deroga alle norme vigenti di contabilità generale dello Stato, procedere ad accorpamenti in un unico lotto di lavori di tutte le opere residue e possono, altresì, procedere ad affidamento delle stesse, anche a trattativa privata, all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale purché la medesima abbia ancora in corso i lavori. Per l'affidamento a trattativa privata delle opere di cui sopra si applicano le norme previste dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967.

*(Disposizioni in materia di previdenza e di occupazione).*

#### ART. 21.

Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai della industria e al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è stabilito, per l'anno finanziario 1981, in lire 80 miliardi.

È concesso un contributo straordinario dello Stato di lire 4 miliardi da ripartirsi tra le Casse marittime meridionali, adriatica e tirrena a decurtazione delle passività delle gestioni della pesca marittima per gli anni 1978 e 1979.

## ART. 22.

Gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo di invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, maggiorati ai sensi dell'articolo 14-*quater*, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1981, a lire 188.250, corrispondenti al 30 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.

La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1981, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

## ART. 23.

Fino all'entrata in vigore delle norme di riforma dei trattamenti pensionistici e delle relative cadenze periodiche di revisione e con effetto dal 1° settembre, 1° gennaio, 1° maggio di ciascun anno, gli importi delle pensioni, alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le categorie (invalidi civili, non vedenti e sordomuti) il cui trattamento è regolato dal predetto articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Per il 1° settembre 1981, la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al bimestre febbraio-marzo 1981 con il valore medio dell'indice relativo al bimestre dicembre 1980-gennaio 1981; per il 1° gennaio 1982 la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo da maggio a luglio 1981 con il valore medio dell'indice relativo al periodo da febbraio ad aprile 1981; per il 1° maggio 1982 e successivamente, la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il nono e il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il tredicesimo e il decimo mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento.

Con la stessa decorrenza, le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente.

Il numero dei punti è uguale alla differenza, arrotondata all'unità, tra i valori medi degli indici indicati nel secondo comma.

Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

L'adeguamento periodico dei contributi collegato con la perequazione automatica delle pensioni è effettuato con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e comprende anche le variazioni intervenute con decorrenza dal 1° maggio e dal 1° settembre.

A decorrere dal 1° luglio 1981 ai titolari di pensione o assegno indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate quadrimestralmente con la periodicità previ-

sta dal precedente primo comma sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel precedente secondo comma. L'onere conseguente resta a carico delle relative gestioni previdenziali.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente, valutato, per l'anno 1981, in lire 700 miliardi — di cui 600 miliardi da trasferire all'INPS in favore delle gestioni del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e del fondo sociale — è imputato allo stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

#### ART. 24.

Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il complessivo finanziamento dello Stato per le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato e per quelle di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale, nonché per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), è fissato, per l'anno finanziario 1981, in lire 130 miliardi.

Della complessiva somma di cui al comma precedente, resta a carico del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la quota di lire 100 miliardi, da destinare agli interventi connessi alla riqualificazione del personale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675.

*(Disposizioni in materia di risparmio dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili).*

#### ART. 25.

Ai fini del risparmio dei consumi energetici, dello sviluppo delle fonti rinnova-

bili, della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, è autorizzata la spesa di lire 1.610 miliardi per il triennio 1981-1983.

L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1981 resta fissata in lire 410 miliardi.

*(Disposizioni in materia di agevolazioni creditizie all'artigianato).*

#### ART. 26.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 120 miliardi, ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 360 miliardi, di cui lire 60 miliardi per il 1981.

*(Disposizioni in materia di Mediocredito centrale).*

#### ART. 27.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 530 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 125 miliardi nell'anno 1981.

*(Disposizioni in materia di agricoltura).*

ART. 28.

La legge 1° luglio 1977, n. 403, recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni, è prorogata sino al 1983.

La relativa autorizzazione di spesa è elevata di lire 1.500 miliardi, di cui 150 miliardi per gli interventi previsti dall'articolo 5 della stessa legge.

Per l'anno 1981 l'autorizzazione di spesa è elevata di lire 200 miliardi, di cui 50 miliardi per gli interventi previsti dall'articolo 5 della stessa legge.

*(Azienda autonoma di assistenza al volo).*

ART. 29.

È autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20 miliardi per il primo avviamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, istituita dalla legge 23 maggio 1980, n. 242, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario.

*(Disposizioni in materia sanitaria).*

ART. 30.

I contributi dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, e successive modificazioni, per il completamento delle cliniche universitarie, ospedali clinicizzati o policlinici universitari, possono essere concessi direttamente agli enti ospedalieri o ai comuni, qualora siano già state costituite le unità sanitarie locali, ove essi provvedano o abbiano provveduto, in base ad idonea convenzione, per conto delle università, nel proprio ambito alla costruzione delle suddette strutture universitarie.

La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati a concedere i relativi mutui.

*(Borse di studio).*

ART. 31.

Il capitolo n. 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è incrementato di lire 5 miliardi, per l'esercizio finanziario 1981, per far fronte, limitatamente al bimestre novembre-dicembre, agli oneri derivanti dall'istituzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione da attivare nell'anno accademico 1981-1982.

*(Commissione tecnica per la spesa pubblica).*

ART. 32.

È istituita, presso il Ministero del tesoro, una commissione tecnica per la spesa pubblica con il compito di:

a) effettuare analisi di efficienza della spesa nei vari settori, provvedendo ad elaborare ipotesi di intervento correttive di eventuali distorsioni;

b) valutare gli effetti finanziari di nuovi provvedimenti legislativi, delle leggi pluriennali di spesa già in vigore, nonché degli altri provvedimenti che abbiano riflessi rilevanti sulla spesa di tutti i centri pubblici di spesa;

c) analizzare le risultanze contabili, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma di Governo;

d) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle procedure di spesa.

La commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro ed è composta da undici membri, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi di spesa e di flussi finanziari. Con lo stesso decreto di nomina il Ministro del tesoro determina la remunerazione dei membri della commissione, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Alla relativa spesa di 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981 si provvede a carico degli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

La commissione ha accesso al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e può ottenere, a richiesta, tutti i dati di cui dispongono la stessa Ragioneria generale e la direzione generale del tesoro.

I membri della commissione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

La commissione è tenuta a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie ed i documenti che le competenti Commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

*(Disposizioni  
di carattere finanziario).*

ART. 33.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146, valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, fa carico sullo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

ART. 34.

L'importo di lire cinquemila indicato nell'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e nell'ar-

ticolo 3 della legge 6 agosto 1966, n. 651, è elevato a lire centomila, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di pagamento di premi.

Sui titoli al portatore e nominativi di debito pubblico di importo inferiore a lire centomila, emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ed appartenenti a prestiti vigenti, continua il pagamento degli interessi fino a quelli di scadenza corrispondente alla data di rimborsabilità. I titoli al portatore e nominativi del prestito nazionale rendita 5 per cento-1935, d'importo inferiore a lire centomila di capitale nominale, divengono rimborsabili, alla pari, dalla data di pagabilità, rispettivamente, dell'ultima cedola e dell'ultimo tagliando di ricevuta uniti ai titoli stessi.

In occasione di qualsiasi operazione che comporti l'annullamento di iscrizioni relative a titoli nominativi di ammontare nominale superiore a lire centomila e non annotate di vincolo cauzionale, si provvede al rimborso alla pari delle frazioni di capitale inferiori a tale cifra. Analogamente si provvede, con le modalità da precisare negli appositi decreti del Ministro del tesoro, in sede di rinnovo di buoni del tesoro scaduti, in altri di nuova emissione, nonché per la rinnovazione dei certificati nominativi del prestito nazionale rendita 5 per cento-1935 da effettuare per esaurimento dei fogli dei tagliandi di ricevuta.

Sui titoli nominativi d'importo inferiore a lire centomila di capitale nominale è ammessa l'operazione di riunione con l'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 241, e del terzo comma del presente articolo.

ART. 35.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, le unità sanitarie locali, di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre

1978, n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono approvati i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.

Le regioni trasmettono alla direzione generale del tesoro ed alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La direzione generale del tesoro, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al precedente comma, provvede a dar corso al prelevamento dai conti fruttiferi delle regioni degli importi complessivi ed al contestuale accreditamento dei medesimi importi in un conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, sulla base dei provvedimenti di cui al quarto comma, accreditano le quote spettanti alle unità sanitarie locali ad apposite contabilità speciali intestate alle unità sanitarie medesime, articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, scritturando i relativi importi in apposito conto.

Le unità sanitarie locali possono effettuare di regola all'inizio di ciascun trimestre prelevamenti dalla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato a favore del proprio tesoriere fino al 50 per cento della quota trimestrale alle stesse assegnata per la spesa corrente, mentre il residuo è prelevato in relazione alle effettive necessità di cassa. I prelevamenti per le spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità.

Le sezioni di tesoreria provinciale, su richiesta delle unità sanitarie locali e previa autorizzazione della direzione generale del tesoro, corrispondono anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota trimestrale precedente, nelle more degli accreditamenti.

Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali di cui al precedente articolo, nonché le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.

È abrogato l'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

#### ART. 36.

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1979, n. 642, è così modificato:

« Gli eventuali avanzi di amministrazione sono conteggiati, per le singole regioni, in sede di erogazione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli anni finanziari 1981 e successivi ».

#### ART. 37.

Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche operate sugli stipendi ed altri assegni fissi e sulle pensioni corrispo-

sti al personale statale, rispettivamente, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché i contributi previdenziali e assistenziali inerenti alle suddette voci retributive ed alle pensioni, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti.

#### ART. 38.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, nelle forme di:

a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84; detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del tesoro poliennali 12 per cento, di scadenza il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo;

b) certificati di credito del tesoro, di durata fino a dieci anni con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, la assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le estra-

zioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro;

c) titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, di durata fino a dieci anni, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento di indici dei prezzi interni, purché da tali indici siano esclusi gli effetti diretti ed indiretti delle modifiche delle ragioni di scambio internazionali e delle imposte indirette. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i piani di rimborso e ogni altra condizione e modalità relative all'emissione e al collocamento di tali titoli.

#### ART. 39.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Le modifiche possono anche riguardare la scadenza, la durata, le serie dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del tesoro.

Con la legge che approva il bilancio di previsione dello Stato sono stabiliti annualmente l'importo massimo di emissione

dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, nonché il limite massimo di circolazione.

#### ART. 40.

Gli enti di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi. Tale disposizione non si applica per gli enti per i quali già vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilità presso le aziende di credito, nonché per i comuni con popolazione inferiore ad ottomila abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT.

Le aziende di credito effettuano i versamenti delle somme in eccesso nei conti aperti agli enti di cui al primo comma presso le tesorerie dello Stato, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al settimo comma.

Qualora il servizio di tesoreria o di cassa di un ente sia espletato da più aziende di credito, gli amministratori degli enti sono tenuti a comunicare a queste la percentuale dell'entrata dell'ente che può essere detenuta sotto forma di deposito presso ciascuna azienda nel rispetto della percentuale di cui al primo comma.

Le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, dovuti agli enti di cui al primo comma, eccezion fatta per i fondi di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, nonché per quelli destinati alle altre regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in base

ai rispettivi statuti, affluiscono nei conti ad essi intestati presso le tesorerie dello Stato.

Gli enti che hanno conti presso la tesoreria centrale sono tenuti a comunicare, tramite l'azienda di credito tesoriere o cassiere, alla direzione generale del tesoro, all'inizio di ogni trimestre, un preventivo di cassa relativo al trimestre stesso. Nessun prelevamento è consentito se tale norma non risulta regolarmente rispettata.

In sede di prima applicazione della presente legge, le aziende di credito presso cui risultano disponibilità degli enti di cui al primo comma in misura superiore al limite stabilito dal primo comma debbono versare tale eccedenza in non più di dodici rate trimestrali. Le rate relative ai quattro trimestri del 1981 sono pari al 6 per cento, e all'8 per cento per ciascuno dei trimestri successivi, delle disponibilità degli enti suddetti alla data del 30 novembre 1980, fino al riassorbimento delle suddette eccedenze. Il limite prescritto nel primo comma, nel periodo in cui vengono versate le rate trimestrali, è pari all'ammontare delle somme detenute presso le aziende di credito all'entrata in vigore della presente legge decurtate dalle rate già versate.

Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite tutte le condizioni e le modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello Stato ed i tassi d'interesse sulla base delle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.

Con decreto del Ministro del tesoro può, altresì, essere variata la percentuale o il livello massimo delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono tenere presso di sé, e possono essere modificate, in relazione a particolari situazioni delle aziende di credito, le modalità di riafflusso delle disponibilità di cui al sesto comma.

Il Ministro del tesoro dispone l'effettuazione di verifiche per accertare l'esatta

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E REAZIONI - DOCUMENTI

applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Le aziende, in relazione alle disposizioni del presente articolo, possono chiedere l'adeguamento delle convenzioni di tesoreria o di cassa stipulate con gli enti di cui al primo comma.

Sono abrogate le norme di legge incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

**ART. 41.**

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

**ART. 42.**

Nelle tabelle B e C allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali di cui al primo comma dell'articolo 43.

**ART. 43.**

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1981, restano determinati in lire 11.317.314.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti, e in lire 7.698.850.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Gli importi di cui al precedente comma sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

**ART. 44.**

Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 81.085.362.580.000 per l'anno finanziario 1981.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI**  
(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
Legge n. 1774 del 1962 - Consorzio porto Genova (Tesoro: capitolo 4519) . . .	100	100	100	1.850	2002
Leggi n. 442 del 1967 e n. 393 del 1978 - Contributi su interessi per operazio- ni di credito finanziario (Tesoro: ca- pitolo 7744) . . . . .	3.000	—	—	—	—
Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipen- denti (Tesoro: capitolo 7732) . . . . .	(a) 20.000	(b) 40.000	—	—	—
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto-legge n. 430 del 1971, e legge n. 393 del 1978 - Provvidenze credi- tizie per favorire investimenti nei set- tori dell'industria, commercio e arti- gianato (Tesoro: capitoli 7743 e 7744)	5.090	1.250	970	1.340	1985

(a) Quota relativa all'anno 1976.

(b) Quota relativa agli anni 1977 e 1978.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze porto di Trieste (Marina mercantile: capitolo 2572) . . . . .	4.600	4.600	4.600	59.800	1996
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa Mezzogiorno (Tesoro: capitolo 7735) . . . . .	255.000	255.000	255.000	510.000	1985
Legge n. 171 del 1973 - Interventi salvaguardia Venezia (Lavori pubblici: capitoli 7708, 8643 e 8644) . . . . .	82.000	7.000	—	—	—
Legge n. 268 del 1974 e articolo 40 della legge n. 146 del 1980 - Piano rinascita Sardegna (Tesoro: capitolo 7762) . . . . .	80.000	90.000	100.000	110.000	1984
Leggi n. 407 del 1974 e n. 216 del 1977 - Programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (Tesoro: capitolo 7501) . . . . .	1.385	—	—	—	—
Legge n. 684 del 1974 - Credito navale (Marina mercantile: capitolo 7541) . . . . .	—	(a) 7.000	7.000	—	—

(a) Prima annualità di un nuovo limite di impegno quindicennale.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
	(in milioni di lire)				
Legge n. 713 del 1974 - Finanziamento a favore delle piccole e medie industrie, artigianato, commercio, esportazione e cooperazione (Tesoro: capitoli 7743 e 7774) . . . . .	23.000	8.000	8.000	—	—
Legge n. 47 del 1975 - Difesa dei boschi dagli incendi (Agricoltura: capitolo 8321) . . . . .	(a) 200	(b) 200	—	—	—
Legge n. 57 del 1975 - Costruzione mezzi navali Marina militare (Difesa: capitolo 4031) . . . . .	54.000	—	—	—	—
Legge n. 153 del 1975 - Direttive CEE per la riforma dell'agricoltura:					
— Tesoro: capitolo 5926 . . . . .	2.000	—	—	—	—
— Agricoltura: capitolo 7512 . . . . .	(a) 10.000	—	—	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>12.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(a) Quota relativa all'anno 1978.

(b) Quota relativa all'anno 1979.

*Segue:* TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
(in milioni di lire)					
<b>Legge n. 166 del 1975 - Acquisizione ed urbanizzazione aree (Tesoro: capitolo 8171)</b> . . . . .	(a) 75.000	—	—	—	—
<b>Legge n. 184 del 1975 - Studi e ricerche produzione aeromobili per percorsi internazionali (Partecipazioni statali: capitolo 7531)</b> . . . . .	(b) 40.000	—	—	—	—
<b>Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: capitolo 7541)</b> . . . . .	80.000	80.000	80.000	(c) 380.000	1989
<b>Decreto-legge n. 376 del 1975, convertito in legge n. 492 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia (Tesoro: capitolo 7776)</b> . . . . .	(d) 200.000	—	—	—	—

(a) Quote relative agli anni 1978 e precedenti.

(b) Quota relativa all'anno 1979.

(c) Di cui milioni 80.000 relativi all'anno 1980.

(d) Quota relativa all'anno 1975.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
(in milioni di lire)					
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia:					
— Trasporti: capitolo 7292 . . . . .	30.000	(a) 55.000	—	—	—
— Industria: capitolo 7541 . . . . .	75.000	75.000	50.000	(b) 117.793	—
Totale . . . . .	105.000	130.000	50.000	117.793	—
Legge n. 412 del 1975 - Edilizia scolastica:					
— Bilancio: capitolo 7081 . . . . .	234.501	19.542	—	—	—
— Pubblica istruzione: capitolo 8807 . . . . .	5.000	(c) 20.000	—	—	—
— Lavori pubblici: capitoli 7902, 7916, 7918 e 8001 . . . . .	66.527	5.458	—	—	—
Totale . . . . .	306.028	45.000	—	—	—

(a) Di cui milioni 10.000 relativi all'anno 1981.

(b) Quote relative agli anni 1976 e 1977.

(c) Quote relative agli anni 1979 e 1980.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
	(in milioni di lire)				
Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio:					
— Tesoro: capitolo 7764 . . . . .	1.000	1.000	1.000	1.000	1984
— Industria: capitolo 8042 . . . . .	9.000	9.000	9.000	(a) 18.000	1984
Totale . . . . .	10.000	10.000	10.000	19.000	—
Legge n. 720 del 1975 - Credito navale, costruzioni navali e sostituzione navi- glio vetusto (Marina mercantile: capi- toli 7542, 7551) . . . . .	(b) 6.000	(b) 7.500	(b) 7.500	7.500	—
Legge n. 11 del 1976 - Esecuzione accor- do di Lomè (Tesoro: capitolo 4499) . . . . .	62.567	—	—	—	—
Legge n. 50 del 1976 - Edilizia universi- taria (Pubblica istruzione: capitolo 8552) . . . . .	50.000	—	—	—	—

(a) Di cui milioni 9.000 relativi all'anno 1978.  
(b) Quote relative agli anni 1978, 1979 e 1980.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici: capitoli 8636, 8646, 8709, 8710) . . . . .	400	400	400	400	1984
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: capitolo 7293)	1.000	5.000	6.000	(a) 33.000	—
Legge n. 124 del 1976 - Bonifica allevamenti (Sanità: capitoli 4034, 4040, 4082) . . . . .	6.000	500	—	—	—
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:					
— Tesoro: capitoli 7743, 7774 . . . . .	130.000	117.000	35.000	90.000	1986
— Industria: capitolo 7543 . . . . .	24.000	24.000	24.000	(b) 150.000	1988
Totale . . . . .	154.000	141.000	59.000	240.000	—

(a) Quote relative agli anni dal 1977 al 1982.

(b) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capitoli 7772, 8905)	1.550.000	(a) 2.500.000	(b) 1.878.000	4.000.000	1990
Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Marina mercantile: capitolo 8051)	(c) 4.000	(c) 12.000	(c) 8.000	—	—
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro: capitolo 8787)	20.000	20.000	20.000	250.000	1996
Legge n. 259 del 1976 - Ricerca applicata settore costruzione e propulsione navale (Marina mercantile: capitolo 1610)	3.000	3.000	3.000	3.000	1984
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: capitolo 7081)	3.000	3.000	3.000	33.500	1996

(a) Comprende milioni 1.000.000 relativi all'anno 1980.

(b) Comprende milioni 428.000 relativi all'anno 1980.

(c) Quote relative agli anni 1978, 1979 e 1980.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
	(in milioni di lire)				
Legge n. 352 del 1976 - Direttive CEE agricoltura di montagna e zone agri- cole svantaggiate (Bilancio: capitolo 7081) . . . . .	(a) 19.000	—	—	—	—
Legge n. 374 del 1976 - Consorzi e so- cietà consortili tra piccole e medie imprese:					
— Commercio con l'estero: capitolo 1612 . . . . .	(a) 500	—	—	—	—
— Industria: capitolo 7544 . . . . .	—	(b) 900	900	—	—
Totale . . . . .	500	900	900	—	—
Legge n. 389 del 1976 - Sviluppo pesca marittima (Marina mercantile: capitolo 8554) . . . . .	(c) 4.500	—	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1978.

(b) Prima annualità del nuovo limite di impegno decennale.

(c) Quota relativa agli anni 1978, 1979 e 1980.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
(in milioni di lire)					
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 - Credito agevolato al settore industriale:					
— Tesoro: capitolo 7773 . . . . .	173.000	173.000	173.000	(a) 1.302.000	1993
— Industria: capitolo 7545 . . . . .	106.000	93.000	93.000	(a) 672.000	1988
<b>Totale . . . . .</b>	<b>279.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>1.974.000</b>	<b>—</b>
Legge n. 38 del 1977 - Ammodernamento mezzi Aeronautica militare (Difesa: ca- pitolo 4051) . . . . .					
	25.788	—	—	—	—
Legge n. 73 del 1977 - Trattato di Osimo con la Jugoslavia:					
— Lavori pubblici: capitolo 7272 . . . . .	25.000	—	—	—	—

(a) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
— Tesoro: capitoli 8773, 8788, 8793, 8799 . . . . .	58.250	—	—	—	—
— Affari esteri: capitoli 2569 e 2681 .	1.637	—	—	—	—
Totale . . . . .	84.887	—	—	—	—
Legge n. 191 del 1977 - Partecipazione BID (Tesoro: capitolo 8030) . . . . .	10.003	5.300	—	—	—
Legge n. 192 del 1977 - Molluschi eduli lamellibranchi (Sanità: capitolo 7531)	(a) 2.000	—	—	—	—
Legge n. 277 del 1977 - Partecipazioni al- l'IDA (Tesoro: capitolo 8029) . . . . .	9.000	6.500	—	—	—
Legge n. 372 del 1977 - Ammodernamen- to armamenti esercito (Difesa: capi- tolo 4011) . . . . .	319.670	198.485	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1980.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
(in milioni di lire)					
Decreto-legge n. 375 del 1977, convertito in legge n. 536 del 1977 - Conferimen- to fondi al Mediocredito centrale (Te- soro: capitolo 7774) . . . . .	50.000	—	—	—	—
Legge n. 403 del 1977 - Finanziamento at- tività agricola nelle regioni:					
— Bilancio: capitolo 7081 . . . . .	450.000	550.000	650.000	—	1983
— Agricoltura: capitolo 7520 . . . . .	50.000	50.000	50.000	—	1983
Totale . . . . .	(a) 500.000	(a) 600.000	(a) 700.000	—	—
Legge n. 404 del 1977 - Edilizia carceraria (Lavori pubblici: capitolo 8404) . . . . .	80.000	60.000	—	—	—
Legge n. 545 del 1977 - Acquedotto inter- regionale del Fiora (Tesoro: capitolo 8795) . . . . .	3.000	—	—	—	—
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli:					
— Tesoro: capitoli 7791, 8786, 8787 . . . . .	550.000	(b) 595.133	20.000	270.000	1997

(a) Di cui, rispettivamente, milioni 200.000, 600.000 e 700.000 per effetto dell'articolo 28 della presente legge.

(b) Comprende milioni 545.133 relativi agli anni 1978 e 1979.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
— Lavori pubblici: capitoli 7265, 7266, 7267, 7723 . . . . .	90.000	22.000	—	—	—
— Beni culturali: capitoli 1610, 3048, 3103, 8008, 8101 . . . . .	29.664	(a) 30.400	—	—	—
Totale . . . . .	669.664	647.533	20.000	270.000	—
Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale:					
— Tesoro: capitolo 8176 . . . . .	(b) 400.000	—	—	—	—
— Industria: capitolo 7546 . . . . .	(c) 1.690.000	150.000	150.000	1.480.000	1994
Totale . . . . .	2.090.000	150.000	150.000	1.480.000	—

(a) Quota relativa agli anni dal 1977 al 1980.  
 (b) Quote relative agli anni 1978 e 1979.  
 (c) Di cui milioni 1.540.000 per quote non iscritte negli anni 1978, 1979 e 1980.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
Leggi n. 984 del 1977 e n. 457 del 1978 - Interventi settore zootecnica, produzio- ne ortofrutticola, forestazione e irri- gazione (Tesoro: capitolo 9004) . . . . .	970.000	1.070.000	(a) 450.000	(b) 2.070.000	1987
Decreto-legge n. 110 del 1978, convertito in legge n. 279 del 1978 - Provvedi- menti urgenti per le società ex-EGAM (Partecipazioni statali: capitoli 7560, 7561) . . . . .	176.000	174.000	—	—	—
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978, e legge n. 843 del 1978 (articolo 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al fondo rotativo di cui all'articolo 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro: capitoli 7775, 8173) . . . . .	327.410	249.250	150.530	166.660	1985
Legge n. 230 del 1978 - Salvaguardia pa- trimonio artistico città di Orvieto e Todi (Tesoro: capitolo 8774) . . . . .	(c) 12.000	—	—	—	—

(a) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1981.  
 (b) Di cui milioni 670.000 relativi all'anno 1979.  
 (c) Di cui milioni 10.000 per effetto dell'articolo 8 della presente legge.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
Legge n. 231 del 1978 - Industria cantieristica navale (Marina mercantile: capitolo 7543) . . . . .	20.000	20.000	—	—	—
Leggi n. 234 del 1978 e n. 63 del 1980 - Credito navale (Marina mercantile: capitolo 7541) . . . . .	(a) 25.000	(b) 35.000	(b) 45.000	—	—
Decreto-legge n. 299 del 1978, convertito in legge n. 464 del 1978 - Ricostruzione zone Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capitoli 9009, 9051, 9154, 9175, 1026, 1027, 1139) . . . . .	50.600	—	—	—	—
Legge n. 392 del 1978 - Disciplina locazioni immobili urbane (Tesoro: capitolo 4611) . . . . .	45.000	55.000	65.000	—	—

(a) Prime annualità dei nuovi limiti di impegno quindicennali.

(b) Di cui milioni 10.000 quale prima annualità di nuovi limiti di impegno quindicennali con decorrenza, rispettivamente, dal 1982 e 1983.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
(in milioni di lire)					
<b>Legge n. 457 del 1978 e decreto-legge n. 629 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 25 del 1980 - Edilizia residenziale:</b>					
— Tesoro: capitoli 7792, 8171 . . .	860.000	(a) 300.000	—	—	—
— Lavori pubblici: capitolo 8267 . . .	(b) 70.000	70.000	70.000	—	—
<b>Totale . . .</b>	<b>930.000</b>	<b>370.000</b>	<b>70.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<hr/>					
<b>Legge n. 497 del 1978 - Costruzione alloggi personale militare (Difesa: capitolo 8001) . . . . .</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>(c) 150.000</b>	<b>1987</b>
<hr/>					
<b>Legge n. 674 del 1978 - Associazionismo produttori agricoli:</b>					
— Bilancio: capitolo 7081 . . . . .	11.000	11.000	11.000	11.000	1984

(a) Quota parte relativa all'anno 1981.

(b) Prima annualità del nuovo limite di impegno venticinquennale.

(c) Di cui milioni 20.000 relativi all'anno 1980 e milioni 10.000 relativi all'anno 1981.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
	(in milioni di lire)				
— Agricoltura: capitoli 7263, 7264 . . .	4.000	4.000	4.000	4.000	1984
Totale . . . . .	15.000	15.000	15.000	15.000	—
Legge n. 776 del 1978 - Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: capitoli 7743, 8014) . . . . .	80.000	80.000	50.000	50.000	1984
Legge n. 843 del 1978 (legge finanziaria 1979):					
— Articolo 34 — Opere idrauliche (Lavori pubblici: capitolo 7701) . . . . .	200.000	185.000	—	—	—
— Opere marittime (Lavori pubblici: capitolo 7501) (a) . . . . .	185.600	339.600	221.600	—	—

(a) Di cui milioni 71.600 in ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983 per effetto dell'articolo 5 della presente legge.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici: - capitolo 8405 (a))	312.000	298.000	95.000	—	—
— - capitolo 8701 (b))	34.000	12.000	—	—	—
— Articolo 35 — Edilizia scolastica (Lavori pubblici: capitolo 7920)	95.000	—	—	—	—
— Articolo 36 — Opere istituti ricovero e cura (Lavori pubblici: capitolo 8814)	10.000	—	—	—	—
— Articolo 37 — Contributi alle regioni di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 319 del 1976 - Tutela delle acque dall'inquinamento (Lavori pubblici: capitolo 8908)	15.000	—	—	—	—
— Articolo 38 — Costruzione e completamento chiese parrocchiali (Lavori pubblici: capitolo 7872)	(c) 1.000	1.000	1.000	—	—

(a) Di cui, rispettivamente, milioni 70.000, 80.000 e 95.000 per effetto dell'articolo 5 - lettera b) punto 1) - della presente legge.

(b) Di cui milioni 20.000 nel 1981 per effetto dell'articolo 5 - lettera b), punto 2) - della presente legge.

(c) Prima annualità di un nuovo limite di impegno trentacinquennale.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
— Articolo 39 — Cliniche universitarie (Lavori pubblici: capitolo 8896) . . . . .	(a) 4.000	4.000	4.000	—	—
— Articolo 40 — Piani di ricostruzione di cui agli articoli 2 e 4 legge n. 933 del 1977 (Lavori pubblici: capitolo 9303) . . . . .	(a) 3.000	3.000	3.000	—	—
— Articolo 43 — Opere igienico - sani- tarie (Lavori pubblici: capitolo 8817) . . . . .	160.000	195.000	30.000	—	—
— Articolo 48 — Comunità montane (Agricoltura: capitolo 8257) . . . . .	120.000	—	—	—	—
— Sviluppo meccanizzazione (Agri- cultura: capitolo 7584) . . . . .	5.000	—	—	—	—
— Cassa formazione proprietà con- tadina (Agricoltura: capitolo 7100) . . . . .	10.000	—	—	—	—

(a) Prima annualità di un nuovo limite di impegno trentacinquennale.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
— Opere provvista di acqua uso irriguo (Agricoltura: capitolo 7706)	10.000	—	—	—	—
— Fondo nazionale solidarietà (Teroso: capitolo 8317) . . . . .	25.000	—	—	—	—
Totale . . . . .	1.189.600	1.037.600	354.600	—	—
Legge n. 861 del 1978 - Rifornimento idrico alle isole minori (Difesa: capitolo 8152) . . . . .	1.435	—	—	—	—
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa: capitolo 7233) . . . . .	900	1.000	1.100	—	—
Legge n. 38 del 1979 - Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Affari esteri: capitolo 4574) . . . . .	60.000	75.000	86.000	—	—

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
(in milioni di lire)					
Legge n. 299 del 1979 - Aeroporti aperti al traffico aereo civile:					
— Trasporti: capitolo 7504 . . . .	30.000	(a) 20.000	—	—	—
— Difesa: capitolo 7231 . . . . .	12.000	—	—	—	—
Totale . . . . .	42.000	20.000	—	—	—
Decreto-legge n. 629 del 1979, convertito in legge n. 25 del 1980 - Dilazione del- l'esecuzione dei provvedimenti di rila- scio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia (Lavori pubblici: capitoli 8226, 8237, 8247, 8270) . . . . .					
	(b) 71.000	71.000	71.000	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1981.

(b) Prime annualità di nuovi limiti di impegno, di cui 8.500 milioni trentacinquennali e 62.500 milioni venticinquennali.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
Legge n. 650 del 1979 - Tutela delle acque dall'inquinamento (Bilancio: capitoli 7083 e 7084) . . . . .	350.000	350.000	—	—	—
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: capitoli 7591, 7597, 7598) . . . . .	24.250	18.000	8.000	—	—
Legge n. 81 del 1980, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 8 del 1980 - Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi per l'acquisizione delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'Ente nazionale idrocarburi (Partecipazioni statali: capitolo 7561) . . . . .	40.000	40.000	—	—	—
Legge n. 94 del 1980 - Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 (Marina mercantile: capitoli 7543 e 7544) . . . . .	17.000	—	—	—	—

(in milioni di lire)

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
	(in milioni di lire)				
Legge n. 115 del 1980 - Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi:					
— Lavori pubblici: capitoli 7273, 9062	55.000	31.000	—	—	—
— Beni culturali: capitoli 8009, 8102 .	15.000	10.000	—	—	—
— Tesoro: capitolo 8798 . . . . .	140.000	75.000	—	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>210.000</b>	<b>116.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Legge n. 116 del 1980 - Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962:					
— Tesoro: capitolo 8805 . . . . .	55.000	55.000	50.000	—	—
— Lavori pubblici: capitolo 9063 . . .	2.000	2.000	2.000	—	—

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
— Beni culturali: capitoli 8010 e 8104	2.000	1.000	1.000	—	—
Totale . . . . .	59.000	58.000	53.000	—	—
Legge n. 117 del 1980 - Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel viterbese del febbraio 1971:					
— Tesoro: capitolo 8804 . . . . .	8.000	—	—	—	—
— Beni culturali: capitoli 8011 e 8103	2.000	—	—	—	—
Totale . . . . .	10.000	—	—	—	—
Legge n. 122 del 1980 - Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979 - 31 dicembre 1980 (Marina mercantile: capitolo 7543) . . . . .					
	20.000	(a) 30.000	—	—	—

(a) Di cui milioni 10.000 relativi alla quota 1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):					
— Articolo 24 — Disposizioni in materia di opere pubbliche (Lavori pubblici: capitolo 9417) . . . . .	(a) 50.000	—	—	—	—
— Articolo 25 — Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: capitolo 8404) . . . . .	(b) 200.000	450.000	550.000	—	—
— Articolo 29 — Disposizioni per il Mezzogiorno - ANAS e fondo per i programmi regionali di sviluppo (Tesoro: capitolo 8906) . . . . .	350.000	400.000	500.000	250.000	—
— Articolo 30 — Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero - (Tesoro: capitoli 7772, 7793) . . . . .	400.000	500.000	600.000	500.000	—

(a) Di cui milioni 35.000 per effetto dell'articolo 6 della presente legge.  
 (b) Di cui, rispettivamente, milioni 150.000, 350.000 e 550.000 per effetto dell'articolo 20 della presente legge.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
— Articolo 33 — Artigiancassa (Tesoro: capitoli 7743, 8014) . . . . .	100.000	100.000	60.000	180.000	1986
— Articolo 34 — Rifiinanziamento leg- ge n. 517 del 1975 (Industria: capi- tolo 8042) . . . . .	25.000	25.000	25.000	150.000	1989
— Articolo 35 — Mediocredito centrale (Tesoro: capitolo 7775) . . . . .	350.000	345.000	250.000	355.000	1985
Totale . . . . .	1.475.000	1.820.000	1.985.000	1.435.000	—
Decreto legge n. 152 del 1980, convertito in legge n. 298 del 1980 - Differimento del termine di cui all'articolo 89 del de- creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spe- sa per opere idrauliche di competenza regionale (Bilancio: capitolo 7085) . . . . .					
	50.000	—	—	—	—

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
Legge n. 326 del 1980 - Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del porto di Livorno (Lavori pubblici: capitolo 7592) . . . . .	5.000	6.000	—	—	—
Legge n. 336 del 1980 - Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:					
Interno: capitoli 3159, 3160 . . . . .	49.750	35.200	35.238	—	—
Lavori pubblici: capitolo 8438 . . . . .	36.850	19.000	7.950	—	—
Totale . . . . .	86.600	54.200	43.188	—	—

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
(in milioni di lire)					
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rinfianziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Teseo: capitolo 6857) . . . . .	30.000	30.000	30.000	405.000	1997
Legge n. 378 del 1980 - Interventi a favore dell'esercizio cinematografico (Teseo: capitolo 7768) . . . . .	2.000	—	—	—	—
Legge n. 431 del 1980 - Rimozione dei pericoli derivanti dal carico della motosterna « Klearchos », di nazionalità greca, affondata nelle acque territoriali italiane (Marina mercantile: capitolo 2551)	6.500	—	—	—	—

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
(in milioni di lire)					
Legge n. 782 del 1980 - Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui alla legge n. 675 del 1977:					
— Articolo 1 — Sgravio oneri sociali e fiscalizzazione contributi di malattia (Lavoro: cap. n. 3620) . . . . .	1.800.000	—	—	—	—
(Lavoro: cap. n. 3614) . . . . .	1.017.800	—	—	—	—
(Marina m.: cap. n. 1602) . . . . .	1.200	—	—	—	—
— Articolo 2 — Fondo dotazione SACE (Tesoro: cap. n. 8033) . . . . .	70.000	—	—	—	—
— Fondo dotazione credito alla cooperazione (Tesoro: cap. n. 8019) . . .	15.000	15.000	—	—	—
— Artigiancassa — Fondo per l'exportazione (Tesoro: cap. n. 7746) . . .	20.000	10.000	—	—	—
Totale . . . . .	2.924.000	25.000	—	—	—

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
(in milioni di lire)					
 Legge n. 784 del 1980 - Norme per la ri-capitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e potenziamento industria chimica e la metanizzazione:					
— Articolo 9 — Risanamento gruppo SIR (Tesoro: cap. n. 7801) . . .	150.000	—	—	—	—
— Articolo 11 — Metanizzazione del Sud (Tesoro: cap. 7802) . . .	200.000	215.000	—	—	—
Totale . . .	350.000	215.000	—	—	—
 Legge n. 815 del 1980 - Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap. n. 7295) . . .					
	13.000	50.000	50.000	—	—

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TAB. A.

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza:					
— Lavori pubblici: capitolo 9419 . . .	28.000	38.000	18.000	2.700	1984
— Agricoltura: capitolo 7711 . . .	2.000	2.000	2.000	2.800	1984
Totale . . .	30.000	40.000	20.000	5.500	—
Legge n. 846 del 1980 - Ulteriori interventi per il consolidamento del Monte San Martino e per la difesa dell'abitato del comune di Lecco (Lavori pubblici: capitolo 9052) . . . . .	8.000	8.000	8.000	—	—
Legge n. 14 del 1981 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (Agricoltura: capitolo 7757) . . . . .	2.000	2.000	2.000	4.000	1985

## TABELLA B

INDICAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE  
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
<b>MINISTERO DEL TESORO</b>	
Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali . . .	60
Provvidenze urgenti per la ricerca scientifica . . .	760
Adesione italiana all'osservatorio europeo per l'emisfero australe (ESO) . . . . .	4.000
Norme sull'ordinamento dei servizi e del personale di segreteria dell'Avvocatura dello Stato . . . .	1.500
Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti . . .	5.700
Aumento delle misure delle indennità di rischio, maneggio valori di cassa e meccanografica . . . .	9.500
Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro . .	5.000
Indennizzo ai titolari di beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia e nei territori della ex zona B di Trieste . . . . .	5.000
Miglioramenti economici ai trattamenti pensionistici diretti e indiretti mutilati ed invalidi di guerra . . . .	100.000
<b>MINISTERO DELLE FINANZE</b>	
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria . .	42.670
Ulteriori somme da assegnare alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione dei tributi soppressi . .	80.077
<b>MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi . . . . .	4.000

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
<b>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA</b>	
Indennità agli esperti componenti le sezioni civili e specializzate del tribunale e della corte d'appello in materia di tossicodipendenza . . . . .	50
Modifica all'organico del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie . . . . .	200
Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria . . . . .	300
Aumento del contingente degli uditori giudiziari . . . . .	1.686
Esigenza di normalizzazione dei servizi dell'amministrazione penitenziaria . . . . .	10.200
Provvidenze per il personale della magistratura . . . . .	58.000
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>	
Partecipazione al fondo fiduciario speciale della convenzione internazionale sulle specie animali e vegetali in via di estinzione . . . . .	30
Contributo all'Istituto di ricerca e di addestramento delle Nazioni unite (UNITAR) . . . . .	40
Costituzione della delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale e artistico sottratto al patrimonio nazionale . . . . .	52
Contributo all'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) . . . . .	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca, sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Jonio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979 . . . . .	80
Contributo annuo alla Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi . . . . .	150
Contributo all'Istituto affari internazionali . . . . .	200
Contributo alla Società italiana « Dante Alighieri » . . . . .	400
Finanziamento e organizzazione della partecipazione dell'Italia alla esposizione internazionale dell'energia . . . . .	1.500
Accordo internazionale sulla gomma naturale . . . . .	9.000
Contributo al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) . . . . .	12.750

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>	
Rinnovo del contributo alla Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista « Il Nuovo cimento »	100
Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola . . . . .	23.300
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>	
Provvidenze a favore dei decorati al valore civile . . . . .	150
Indennità di rischio e di volo agli operatori subacquei ed agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco . . . . .	208
Provvedimenti in favore dei profughi stranieri . . . . .	1.000
Istituzione dei ruoli dei traduttori interpreti della pubblica sicurezza . . . . .	2.406
Norme per la disciplina dell'elettorato attivo, la tenuta e la revisione dell'anagrafe elettorale . . . . .	3.700
Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco . . . . .	11.600
Assunzione a tempo determinato di 3.000 giovani per i servizi della pubblica sicurezza . . . . .	18.500
Potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	150.000
Ulteriori interventi per la finanza locale . . . . .	2.300.000
<b>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</b>	
Ente acquedotti siciliani . . . . .	5.000
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI</b>	
Particolari indennità a talune categorie di personale dipendente dalla direzione generale dell'aviazione civile	1.100

## Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>	
Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento . . . . .	80
Adeguamento degli assegni straordinari ai decorati al valore militare e dell'ordine militare d'Italia . . . . .	10.000
Norme sul reclutamento, sugli organici e sull'avanzamento dei sottufficiali . . . . .	12.000
Aumento delle paghe dei graduati e dei militari di truppa in servizio di leva, degli allievi delle accademie militari, degli allievi carabinieri, degli allievi finanziari, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi agenti di custodia e degli allievi guardie forestali . . . . .	100.000
<b>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE</b>	
Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie . . . . .	260
Contributo straordinario all'Istituto nazionale della nutrizione . . . . .	1.000
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE</b>	
Riforma del sistema pensionistico . . . . .	2.400.000
<b>MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE</b>	
Modifiche al ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile . . . . .	430
Contributo ordinario a carico dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Savona . . . . .	2.000
Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova . . . . .	6.900
<b>MINISTERO DELLA SANITA</b>	
Contributo lega italiana tumori . . . . .	400
<b>MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO</b>	
Nuovo ordinamento ente autonomo Biennale di Venezia	3.000

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
<b>MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>	
Contributo alla Società europea di cultura con sede in Venezia . . . . .	50
Contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico . . . . .	50
<b>AMMINISTRAZIONI DIVERSE</b>	
Indennità di rischio per gli operatori subacquei . . . .	451
<i>Interventi da avviare in coerenza con le direttive del Piano a medio termine:</i>	
Interventi di carattere finanziario connessi con le esigenze derivanti dal terremoto del novembre 1980 . . . .	500.000
Ulteriore partecipazione italiana ai programmi internazionali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo . . . .	145.164
Proroga per il periodo 1981-1984 del finanziamento agli enti regionali di sviluppo agricolo . . . . .	100.000
Servizio nazionale dell'impiego . . . . .	35.500
Riordino interventi in materia di sgravi contributivi a decorrere dal 1° luglio 1981 . . . . .	2.800.000
Fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende industriali e artigiane del Mezzogiorno . . . . .	1.330.000
Interventi organici in materia di occupazione giovanile .	300.000
Modifica della cadenza temporale dei benefici integrativi ai trattamenti pensionistici dei lavoratori e revisione dei trattamenti minimi . . . . .	700.000
<b>Totale parte corrente . . . .</b>	<b>11.317.314</b>

## TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE  
NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
<b>MINISTERO DEL TESORO</b>	
Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico . . . . .	3.700
Acquisto o costruzione della sede da destinare all'Istituto centrale di statistica . . . . .	5.000
Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro . . . . .	10.000
Fondo garanzia autostradale . . . . .	75.000
<b>MINISTERO DELLE FINANZE</b>	
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria . . . . .	50.000
<b>MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi . . . . .	1.000
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>	
Costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche all'estero . . . . .	4.000

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
<b>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</b>	
Consolidamento, ricostruzione, restauro e manutenzione della basilica di San Marco in Venezia e del duomo e chiostro di Monreale . . . . .	550
Consolidamento torre pendente di Pisa . . . . .	2.000
Completamento delle opere di ricostruzione della zona del Vajont . . . . .	5.000
Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo . . . . .	9.000
Finanziamento aggiuntivo per la realizzazione ed il completamento di opere idrauliche di competenza dello Stato e per la realizzazione da parte delle regioni di interventi urgenti nei bacini di competenza nonché di opere per vie navigabili e per sopperire agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali e dalla imposta sul valore aggiunto . . . . .	100.000
<b>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE</b>	
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali . . . . .	100
Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese . . . . .	7.000
Fondo di solidarietà . . . . .	125.000
<b>MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE</b>	
Credito navale . . . . .	28.000
<b>MINISTERO DELLA SANITA</b>	
Norme per l'attuazione delle direttive della CEE . . . . .	30.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
<b>MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>	
Programma straordinario per l'acquisizione di beni artistici e culturali di eccezionale interesse . . . . .	10.000
Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma . . . . .	40.000
<b>AMMINISTRAZIONI DIVERSE</b>	
Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 . . . . .	54.500
<i>Interventi da avviare in coerenza con le direttive del piano a medio termine:</i>	
Rifinanziamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno . . . . .	2.000.000
Edilizia agevolata . . . . .	95.000
Edilizia sovvenzionata . . . . .	200.000
Riordino del settore autostradale e riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico	100.000
Interventi nel settore della grande viabilità . . . . .	50.000
Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa	40.000
Rifinanziamento del programma di costruzione, ampliamento e ammodernamento di linee metropolitane	10.000
Interventi per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 23 novembre 1980 . . . . .	2.400.000
Interventi urgenti in agricoltura . . . . .	300.000
Programma di graduale eliminazione dei passaggi a livello	30.000

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
Ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano . . . . .	25.000
Programmi di ricerca di preminente interesse nazionale per le tre forze armate . . . . .	72.000
Provvidenze per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva . . . . .	55.000
Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese . . . . .	7.000
Misure particolari in alcuni settori dell'economia . . . . .	1.655.000
Fondo acquisizione ed urbanizzazione aree . . . . .	100.000
	<hr/>
Totale conto capitale . . . . .	7.698.850
	<hr/> <hr/>